Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 112° — Numero 61

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Mercoledì, 10 marzo 1971

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.030 - Semestrale L. 11.030 - Trimestrale L. 6.020 - Un fascicolo L. 100 - Fascicoli annate arretrate: L. 200 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.030 - Semestrale L. 9.020 Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli annate arretrate: L. 180.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1970

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 61 DEL 10 MARZO 1971:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 11: **SNIA Viscosa - Società Nazionale Industria Applicazioni Viscosa, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni Bombrini-Parodi-Delfino 5,50 % 1960-1981 - emissione 1960 sorteggiate il 22 febbraio 1971. — **SNIA Viscosa - Società Nazionale Industria Applicazioni Viscosa, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni Bombrini-Parodi-Delfino 5,50 % 1960-1981 - emissione 1962 - sorteggiate il 22 febbraio 1971. — **Credito fondiario, società per azioni, in Roma:** Cartelle ed obbligazioni opere pubbliche sorteggiate nel mese di febbraio 1971. — **Credito fondiario della Cassa di risparmio di Gorizia:** Cartelle fondiarie sorteggiate l'11 febbraio 1971. — **Cassa di risparmio di Roma - Credito fondiario:** Cartelle fondiarie 5 % e 6 % sorteggiate l'8 febbraio 1971. — **Istituto di credito fondiario della Liguria - Ente morale, in Genova:** Cartelle fondiarie 5 %, sorteggiate il 12 febbraio 1971. — **Società per Azioni Centrale Cementerie Italiane - S.A.C.C.I., società per azioni, in Roma:** Estrazione di obbligazioni. — **Banco di Sardegna - Sezione autonoma di credito fondiario:** Cartelle fondiarie 5 %, Serie A, sorteggiate il 1° febbraio 1971. — **Ing. C. Olivetti & C., società per azioni, in Ivrea:** Obbligazioni 6 % 1960-1980 sorteggiate il 1° marzo 1971. — **ENI - Ente Nazionale Idrocarburi - Ente di diritto pubblico, in Roma:** Obbligazioni ENI petrolio 6 % 1956-1957-1958 e ENI Serie speciale 6 % 1958-78 sorteggiate il 3 marzo 1971. — **I.R.I. - Istituto per la Ricostruzione Industriale:** Obbligazioni IRI 6 % 1964-1982 sorteggiate il 23 febbraio 1971. — **Società Metallurgica Italiana, in Roma:** Obbligazioni 5,50 % 1960-1975 sorteggiate il 1° marzo 1971. — **FISCAMBI - Finanziamenti Scambi Commerciali e Anticipazioni, società per azioni, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 15 febbraio 1971 (Emissione 1961. — **FISCAMBI - Finanziamenti Scambi Commerciali e Anticipazioni, società per azioni, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 15 febbraio 1971 (Emissione 1962). — **Giuseppe Ronchi, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 19 febbraio 1971. — **Società nazionale ferro metalli carboni, società per azioni, in Bergamo:** Obbligazioni sorteggiate il 1° marzo 1971 — **Schreder Tonini, società per azioni, in San Gillio Torinese:** Obbligazioni sorteggiate il 15 febbraio 1971.

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 dicembre 1970, n. **1392.**

Norme di esecuzione del secondo censimento generale dell'agricoltura.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto l'art. 1 della legge 31 gennaio 1969, n. 14, concernente il finanziamento del secondo censimento generale dell'agricoltura, dell'undicesimo censimento generale della popolazione e del quinto censimento generale dell'industria e del commercio;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per l'interno, per il tesoro, per la grazia e la giustizia, per il bilancio e la programmazione economica, per l'agricoltura e le foreste e per l'industria, il commercio e l'artigianato;

Decreta:

TITOLO I

Data e campo di rilevazione

Art. 1.

Il secondo censimento generale dell'agricoltura ha luogo nel giorno 25 ottobre 1970.

In occasione del censimento generale dell'agricoltura viene effettuata anche la rilevazione dei dati concernenti l'istituzione del catasto viticolo nazionale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1965, n. 1707.

Art. 2.

Il censimento generale dell'agricoltura rileva in ciascun comune:

a) la consistenza numerica delle aziende agricole, forestali e zootecniche, di qualsiasi ampiezza o tipo, da chiunque condotte;

b) le caratteristiche strutturali fondamentali delle singole aziende, quali la superficie, il sistema di conduzione, l'utilizzazione dei terreni, la consistenza del bestiame, il lavoro, l'irrigazione ed i mezzi meccanici, i fabbricati rurali e gli impianti per la lavorazione, conservazione o trasformazione dei prodotti, la partecipazione a cooperative agricole e ad organismi sociali simili e la vendita dei prodotti delle aziende.

Art. 3.

Le aziende agricole, forestali e zootecniche vengono censite nel comune in cui sono ubicati i terreni che le costituiscono.

Nel caso di aziende i cui terreni siano situati in due o più comuni, le aziende vengono censite nel comune in cui è situato il centro aziendale, ove esista, o la maggior parte dei terreni.

TITOLO II

Unità e modelli di rilevazione

Art. 4.

L'unità di rilevazione del censimento è l'azienda agricola, forestale o zootecnica.

Per azienda agricola, forestale o zootecnica si intende l'unità tecnico-economica, costituita da terreni, anche in appezzamenti non contigui, ed eventualmente da impianti e attrezzature varie, in cui si attua la produzione agraria, forestale o zootecnica ad opera di un conduttore, e cioè persona fisica, società o ente, che ne sopporta il rischio, sia da solo (conduttore coltivatore o conduttore con salariati e/o compartecipanti), sia in associazione a mezzadro o colono parziario.

Sono considerate unità di rilevazione anche le aziende zootecniche prive di terreno agrario.

Art. 5.

Le notizie oggetto della rilevazione concernente il censimento sono raccolte con questionario predisposto dall'Istituto centrale di statistica. Esse, a seconda della loro natura, sono riferite alla data del 25 ottobre 1970 o all'annata agraria 1° novembre 1969-31 ottobre 1970.

Le notizie concernenti il catasto viticolo vengono rilevate con questionario a parte.

TITOLO III

Organi del censimento

Art. 6.

L'Istituto centrale di statistica, anche attraverso i propri uffici regionali o interregionali, impartisce le istruzioni necessarie all'esecuzione del censimento, ne dirige e controlla le operazioni relative, adottando i provvedimenti necessari per il tempestivo e regolare svolgimento del censimento stesso.

Per l'esecuzione del censimento l'istituto si avvale, ai sensi dell'art. 17 del regio decreto-legge 27 maggio 1929, n. 1285, convertito nella legge 21 dicembre 1929, n. 2238, della collaborazione delle amministrazioni governative centrali e locali, delle amministrazioni provinciali e comunali e di ogni altro ente pubblico, nonchè degli enti privati soggetti comunque a tutela, vigilanza o controllo da parte dello Stato.

Art. 7.

Sono organi periferici dell'Istituto centrale di statistica, ai fini del censimento:

a) gli uffici provinciali di censimento, aventi il compito di coordinare le operazioni di censimento nell'ambito della provincia. Essi provvedono a svolgere una assidua opera di vigilanza diretta ad assicurare il tempestivo e regolare svolgimento delle operazioni affidate agli uffici comunali di censimento, nonchè — d'intesa con gli ispettorati provinciali dell'agricoltura — l'uniformità e unità di indirizzo dell'attività degli uffici intercomunali di censimento. Agli uffici provinciali di censimento è affidato altresì il compito di effettuare la revisione definitiva dei questionari di censimento.

La qualifica e le attribuzioni di ufficio provinciale di censimento spettano all'ufficio provinciale di statistica e dei censimenti presso la camera di commercio, indu-

stria, artigianato ed agricoltura. Il segretario generale delle camere di commercio assume le funzioni di dirigente dell'ufficio provinciale di censimento. Per i compiti di vigilanza e di assistenza durante le varie fasi di censimento, gli uffici provinciali di censimento si avvalgono di appositi ispettori provinciali;

b) gli uffici intercomunali di censimento, aventi il compito di fornire l'assistenza tecnica nelle varie operazioni di censimento ai comuni delle rispettive circoscrizioni.

La qualifica e le attribuzioni di ufficio intercomunale di censimento spettano agli uffici periferici degli ispettorati provinciali dell'agricoltura (uffici agricoli di zona, uffici e sezioni staccate, condotte agrarie). I dirigenti degli uffici periferici dell'ispettorato assumono, nella loro veste di corrispondenti dell'Istituto centrale di statistica per le statistiche agrarie, le funzioni di dirigenti degli uffici intercomunali di censimento. Il comune capoluogo di provincia o gli altri comuni non compresi nella giurisdizione degli uffici periferici dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura costituiscono un ufficio intercomunale di censimento a sè stante, al quale è preposto, in qualità di dirigente, l'« addetto statistico » dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura;

c) gli uffici comunali di censimento, aventi il compito di svolgere le varie operazioni di censimento nell'ambito dei rispettivi territori.

La qualifica e le attribuzioni di ufficio comunale di censimento spettano: 1) all'ufficio comunale di statistica, nei comuni in cui esiste tale ufficio; 2) all'ufficio che sarà costituito dal sindaco, nei comuni in cui non esiste l'ufficio comunale di statistica. Nei comuni di cui al punto 1) il dirigente dell'ufficio comunale di statistica assume le funzioni di dirigente dell'ufficio comunale di censimento; negli altri comuni la qualifica di dirigente dell'ufficio comunale di censimento spetta al segretario comunale oppure a persona tecnicamente idonea da lui delegata. In ogni caso, il segretario comunale è responsabile del funzionamento dell'ufficio e del regolare andamento delle operazioni di censimento.

Art. 8.

Per assicurare la regolare, esatta ed uniforme applicazione delle norme tecniche di esecuzione del censimento è costituito, presso l'ufficio provinciale di censimento, un comitato tecnico formato: dal segretario generale della camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, che lo presiede; dal capo dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura; dal capo dell'ispettorato ripartimentale delle foreste; dal veterinario provinciale; da un rappresentante della prefettura; dal capo ufficio statistica dell'ufficio provinciale di statistica con funzioni di segretario.

Detto comitato ha, in particolare, il compito di fornire l'assistenza tecnica necessaria all'ufficio provinciale di censimento, di armonizzare il servizio di assistenza ai comuni e di risolvere i quesiti di natura tecnica che saranno sottoposti dai comuni direttamente o tramite gli uffici intercomunali di censimento.

Art. 9.

In ogni provincia è costituita, con decreto del prefetto, una commissione provinciale di censimento avente il compito di svolgere, nei modi ritenuti più idonei, attiva opera informativa sulle finalità del censimento e sulla sua importanza.

La commissione, presieduta dal prefetto, è composta: dal presidente della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, in qualità di vice presidente; dal segretario generale della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura; dal capo dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura; dal capo dell'ispettorato ripartimentale delle foreste; dal veterinario provinciale; da un rappresentante del provveditorato agli studi; da un rappresentante dell'unione provinciale degli agricoltori; da un rappresentante della federazione provinciale dei coltivatori diretti; da un rappresentante di ciascuna delle organizzazioni dei lavoratori dell'agricoltura; da un rappresentante dei tecnici agricoli; dal capo ufficio statistica dell'ufficio provinciale di statistica, con funzioni di segretario.

Art. 10.

In ogni comune è costituita, con provvedimento del sindaco, una commissione comunale di censimento avente il compito di facilitare l'esecuzione del censimento fornendo ai conduttori di azienda informazioni e chiarimenti sulle finalità e sull'importanza del censimento stesso.

La commissione, presieduta dal sindaco, è composta: dal segretario comunale; dal dirigente dell'ufficio comunale di censimento; dal veterinario comunale; dal direttore didattico (ove esista) oppure da un insegnante elementare; da un rappresentante dell'ufficio comunale dell'unione provinciale degli agricoltori; da un rappresentante della sezione comunale dei coltivatori diretti; da un rappresentante di ciascuna organizzazione locale dei lavoratori dell'agricoltura; da un rappresentante dei tecnici agricoli.

Art. 11.

Il prefetto ha la vigilanza sulle operazioni di censimento nell'ambito della provincia.

Nei casi di irregolarità, ovvero di omissioni o ritardo negli adempimenti prescritti, il prefetto adotta i provvedimenti ritenuti necessari, informandone l'Istituto centrale di statistica.

Art. 12.

Il sindaco, coadiuvato dal segretario comunale, ha il compito di assicurare il regolare svolgimento delle operazioni di censimento nell'ambito del comune.

Art. 13.

I fondi necessari per i compensi da corrispondere agli organi periferici di censimento sono accreditati dallo Istituto centrale di statistica alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nella misura determinata dal comitato amministrativo dell'istituto medesimo.

Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura tengono separata gestione dei fondi di cui al precedente comma e ne dispongono in relazione alle esigenze degli uffici provinciali di censimento.

I dirigenti degli uffici provinciali di censimento si attengono, nella formulazione delle richieste di pagamento, nel controllo e nel rendiconto dei fondi, alle istruzioni emanate dall'Istituto centrale di statistica.

TITOLO IV

Operazioni del censimento

Art. 14.

L'ufficio provinciale di censimento determina, su proposta dell'ufficio comunale di censimento, il numero dei rilevatori occorrenti a ciascun comune.

I rilevatori vengono scelti fra le persone in possesso di un'adeguata preparazione che consenta di assolvere nel modo migliore i delicati compiti che saranno ad essi affidati. Possono essere scelti anche fra dipendenti dei comuni, di pubbliche amministrazioni o di enti pubblici, purchè in possesso dei requisiti anzidetti.

I relevatori vengono nominati dal sindaco sulla base di un giudizio di idoneità ad assolvere i compiti ad essi affidati, formulato d'intesa tra il dirigente dell'ufficio comunale di censimento, il dirigente dell'ufficio intercomunale e l'ispettore provinciale di censimento. Il giudizio di idoneità viene espresso a seguito di una prova pratica effettuata a conclusione delle istruzioni sulle modalità di rilevazione impartite a cura del dirigente dell'ufficio comunale di censimento, con l'assistenza dell'ispettore provinciale e/o del dirigente dell'ufficio intercomunale.

Il sindaco, d'intesa col dirigente dell'ufficio intercomunale e l'ispettore provinciale di censimento, provvede a sollevare dall'incarico quei rilevatori che, nel corso del lavoro ad essi affidato, commettano gravi mancanze. Questi vengono sostituiti, sempre a cura del sindaco, con altre persone che abbiano superato l'accertamento di idoneità di cui al comma precedente.

Ai rilevatori viene corrisposto, per ciascun questionario compilato, un compenso forfettario, comprensivo di qualsiasi rimborso spese, nella misura determinata dall'Istituto centrale di statistica.

Art. 15.

Nel periodo dal 25 ottobre al 30 novembre 1970, i rilevatori, sulla base dello stato di sezione provvisorio predisposto dall'ufficio comunale di censimento, procedono alla raccolta dei dati presso le aziende comprese nella sezione di censimento a ciascuno di essi affidata.

La compilazione dei questionari viene, di norma, effettuata dagli stessi rilevatori in base alle informazioni fornite dal conduttore, da un suo familiare o da altra persona in grado di fornire i dati. Qualora le indicazioni fornite non siano ritenute attendibili per qualsiasi ragione, il rilevatore provvede ad effettuare accertamenti diretti.

In ogni caso i questionari compilati sono sottoscritti dal conduttore o da chi per esso e controfirmati dal rilevatore.

L'assunzione dei dati viene effettuata nel centro aziendale, o in mancanza di questo, presso il domicilio del conduttore.

Qualora il conduttore non risieda nel comune di censimento o nello stesso comune non vi sia altra persona in grado di fornire i dati, egli è invitato a presentarsi il giorno all'uopo fissato presso il competente ufficio comunale di censimento.

Art. 16.

I conduttori di aziende agricole, forestali e zootecniche i quali, entro il 30 novembre 1970, non siano stati interpellati per la compilazione dei questionari devono farlo presente entro il 2 dicembre 1970 all'ufficio comunale di censimento, il quale provvede immediatamente a far censire le relative aziende.

Art. 17.

A cura degli uffici comunali di censimento viene effettuato giornalmente il controllo dei questionari consegnati dai rilevatori, nonchè la totalizzazione dei dati risultanti dal computo giornaliero di sezione.

I dati complessivi risultanti dai riepiloghi dei computi giornalieri di sezione sono comunicati all'Istituto centrale di statistica per mezzo di telegramma il giorno 10 dicembre 1970.

Art. 18.

Gli uffici comunali di censimento effettuano, con l'assistenza tecnica degli uffici intercomunali di censimento, la revisione quantitativa e qualitativa dei questionari, allo scopo di accertare che non vi siano state omissioni o duplicazioni nella rilevazione delle unità di censimento, e che i dati risultanti nei questionari rispecchino la effettiva situazione delle aziende.

Le incompletezze e gli errori riscontrati in sede di revisione devono essere eliminati mediante informazioni assunte direttamente presso i conduttori o, se del caso, mediante accertamenti sul posto.

A revisione ultimata, e comunque non oltre il 20 gennaio 1971, gli uffici comunali di censimento provvedono a separare da ciascun questionario di azienda la parte *A* del « lembo staccabile » e ad inviarla al competente ufficio provinciale di censimento.

Art. 19.

Entro il 30 gennaio 1971 l'ufficio comunale di censimento provvede alla compilazione degli « stati di sezione definitivi », del relativo riepilogo, nonchè del « prospetto riassuntivo delle superfici ». La trasmissione agli uffici provinciali di censimento del materiale di censimento avviene secondo un calendario determinato dal comitato tecnico, nell'ambito dei termini fissati dall'Istituto centrale di statistica.

Art. 20.

L'ufficio provinciale di censimento provvede alla revisione definitiva dei questionari di azienda ed agli adempimenti connessi, secondo le norme ed il calendario determinati dall'Istituto centrale di statistica.

TITOLO V

Disposizioni generali e finali

Art. 21.

I modelli di rilevazione e gli altri stampati occorrenti per il censimento sono forniti dall'Istituto centrale di statistica.

Art. 22.

L'Istituto centrale di statistica è autorizzato ad avvalersi, per le necessità connesse con il 2° censimento generale dell'agricoltura, di personale temporaneo di concetto, esecutivo ed ausiliario, che potrà essere trattenuto in servizio per la durata dei lavori relativi.

Art. 23.

E' fatto obbligo ai conduttori delle aziende agricole, forestali e zootecniche di rispondere con precisione ed esattezza alle domande contenute nei modelli di rilevazione. In caso di rifiuto o di comunicazione di notizie scientemente errate od incomplete si applicano le sanzioni previste dall'art. 18 del regio decreto-legge 27 maggio 1929, n. 1285, convertito nella legge 21 dicembre 1929, n. 2238, con le modifiche di cui all'art. 3 della legge 12 luglio 1961, n. 603.

Art. 24.

Il segreto di ufficio delle notizie raccolte in occasione della presente rilevazione è tutelato dall'art. 19 del regio decreto-legge 27 maggio 1929, n. 1285, convertito nella legge 21 dicembre 1929, n. 2238, con le modifiche di cui all'art. 3 della legge 12 luglio 1961, n. 603.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repùbblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 dicembre 1970

SARAGAT

COLOMBO — RESTIVO — FERRARI AGGRADI — REALE — GIOLITTI — NATALI — GAVA

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 marzo 1971
Atti del Governo, registro n. 241, foglio n. 1. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 luglio 1970, n. **1393**.

Erezione in ente morale della fondazione « Coniugi Pigozzi », con sede in Gazoldo degli Ippoliti.

N. 1393. Decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 1970, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, la fondazione « Coniugi Pigozzi », con sede in Gazoldo degli Ippoliti (Mantova), viene eretta in ente morale e ne viene approvato, con modificazione, lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 febbraio 1971
Atti del Governo, registro n. 240, foglio n. 264. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 dicembre 1970, n. **1394**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Maria Immacolata, nel comune di Parma.

N. 1394. Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1970, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Parma in data 11 febbraio 1969, integrato con dichiarazioni del 20 maggio 1969 e 21 febbraio 1970, relativo alla erezione della parrocchia di Maria Immacolata, in località Case Bianche del comune di Parma.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 febbraio 1971
Atti del Governo, registro n. 240, foglio n. 257. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 dicembre 1970, n. **1395**.

Modifica della denominazione e approvazione del nuovo statuto della Società mineralogica italiana, con sede in Pavia.

N. 1395. Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1970, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, viene abrogato lo statuto della Società mineralogica italiana, con sede in Pavia. La predetta società, inoltre, assume la denominazione di Società italiana di mineralogia e petrologia, con sede in Milano, di cui viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 febbraio 1971
Atti del Governo, registro n. 240, foglio n. 260. — GRECO

DECRETO MINISTERIALE 30 dicembre 1970.

Approvazione di moduli per l'accertamento e la riscossione dei contributi agricoli unificati.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2, comma secondo e terzo della legge 18 dicembre 1964, n. 1412, concernente l'accertamento dei lavoratori agricoli aventi diritto alle prestazioni previdenziali e l'accertamento dei contributi agricoli unificati e l'art. 19, comma secondo e terzo del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modifiche, nella legge 11 marzo 1970, n. 38, recante norme in materia di collocamento e accertamento dei lavoratori agricoli ai fini previdenziali;

Visto il decreto ministeriale del 18 febbraio 1965, con il quale ai sensi dell'art. 2 della legge 18 dicembre 1964, n. 1412, sono stati approvati i moduli per la denuncia ai fini dell'accertamento dei contributi agricoli unificati nelle provincie dell'Italia meridionale ed insulare;

Ritenuta la necessità di modificare i moduli approvati con il citato decreto ministeriale in quanto gli stessi, ai sensi del combinato disposto dell'art. 2 della legge 18 dicembre 1964, n. 1412, dei commi secondo e terzo dell'art. 19 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, debbono servire per le denuncie ai fini contributivi dello effettivo impiego di mano d'opera in tutto il territorio nazionale secondo le modifiche introdotte nell'accertamento e nella riscossione dei contributi agricoli unificati dal decreto-legge medesimo;

Decreta:

Articolo unico

Sono approvati i moduli: Acc. 1/avv, Acc. 1/C1, Acc. 1/CF-PC, Acc. 1/CM-am, Acc. 1/S.F da presentarsi ai competenti uffici provinciali del servizio contributi agricoli unificati o per essi ai collocatori comunali, da parte dei datori di lavoro dell'agricoltura e dei concedenti i terreni a mezzadria, a colonia ed a compartecipazione familiare.

Il presente decreto, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 dicembre 1970

Il Ministro: DONAT-CATTIN

DA PRESENTARE ALL'UFFICIO PROVINCIALE C.A.U. OD AL COLLOCATORE COMUNALE ENTRO 10 GIORNI DAL TERMINE DI CIASCUN TRIMESTRE DELL'ANNO SOLARE

Mod. Acc. 1/Avv.
(Approvato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale con decreto del 30 dicembre 1970)

Oggetto: Denuncia delle giornate di lavoro prestate dai «braccianti avventizi» nel corso del . . . . . . trimestre dell'anno solare . . . .

Al Servizio per i contributi agricoli unificati

Ufficio Provinciale di . . . .

AZIENDA AGRICOLA . . . . sita nel Comune di . . . .
(denominazione dell'azienda)

e condotta dalla DITTA . . . . domiciliata
(cognome e nome del titolare) (data e luogo di nascita)

nel Comune di . . . . via . . . . n. . . . . .

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 19 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito in legge 11 marzo 1970, n. 83, il sottoscritto datore di lavoro dichiara che nel corso del . . . . . trimestre dell'anno solare . . . . . ha assunto alle proprie dipendenze, presso l'azienda agricola sopra indicata, i sottoelencati «braccianti avventizi» i quali hanno effettuato le giornate di lavoro a fianco di ciascuno indicate:

N.	COGNOME E NOME DEL LAVORATORE	Qualifica (1)	Data e Comune di nascita	Comune di residenza	N. gg. di lavoro prestate			Accertamento d'ufficio		
					Uomini	Donne	Ragazzi (2)	Uomini	Donne	Ragazzi (2)
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										

Mod. Acc. 1/Avv.

Da compilare a cura dell'Ufficio ricevente

RICEVUTA

Il datore di lavoro sig. . . . . ha presentato in data odierna la denuncia dei «braccianti avventizi» assunti nel corso del . . . . . . trimestre dell'anno solare . . . . presso l'azienda agricola denominata . . . . sita nel Comune di . . . . e condotta dalla DITTA. . . . . domiciliata nel Comune di . . . . via . . . . n. . . . . . .

Data, ...

timbro dell'Ufficio ricevente

. . . .
(firma del funzionario che ha ricevuto la dichiarazione)

Mod. Acc. 1/Avv.

N.	COGNOME E NOME DEL LAVORATORE	Qualifica (1)	Data e Comune di nascita	Comune di residenza	N. gg. di lavoro prestate			Accertamento d'ufficio		
					Uomini	Donne	Ragazzi (2)	Uomini	Donne	Ragazzi (2)
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
				TOTALE . . .						

Il sottoscritto dichiara altresì, ai sensi dell'art. 7 della legge 12 marzo 1968, n. 334, prorogato dall'art. 19 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, che l'ordinamento colturale dell'azienda è il seguente:

Da compilare solo nella denuncia del 1° trim.

Superficie				Bestiame	
Colture	Ettari	Colture	Ettari	Specie	N. capi
				ovini	
				bovini	
				equini	
				suini	
		TOTALE . . .			

Firma del datore di lavoro

Data, ... (3)

domiciliato nel Comune di

via . . . . n. . . . .

Note: (1) Nel caso il lavoratore sia stato assunto con la qualifica di « obbligato » o di « bracciante fisso », indicare tale qualifica con le lettere « O » o « BF ».
(2) Maschi e femmine di età compresa fra i 14 ed i 18 anni.
(3) *a*) Il firmatario, nel caso non sia il datore di lavoro, deve indicare a quale titolo sottoscrive la dichiarazione.
b) Nel caso il datore di lavoro sia « mezzadro » o « colono parziario », deve indicare tale qualifica.

AVVERTENZA

Legge 18 dicembre 1964, n. 1412, art. 3 prorogato dall'art. 19 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7: « Chiunque, al fine di procurare a sè o ad altri indebito vantaggio, ometta di presentare le denunce di cui all'articolo precedente o le presenti reticenti od infedeli, è punito, salvo che il fatto non costituisca reato più grave, con l'ammenda da L. 10.000 a L. 50.000.

Se dai fatti previsti dal precedente comma è derivata la mancata od una minore imposizione dei contributi, il datore di lavoro od il concedente sono, altresì, tenuti al pagamento, oltre che dei contributi evasi, di una somma aggiuntiva pari all'ammontare dei contributi medesimi ». . . . (*Omissis*). . . .

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
DONAT-CATTIN

DA PRESENTARE ALL'UFFICIO PROVINCIALE C.A.U. OD AL COLLOCATORE COMUNALE ENTRO 10 GIORNI DAL TERMINE DI CIASCUN TRIMESTRE DELL'ANNO SOLARE

Mod. Acc. 1/C.I.
(Approvato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale con decreto del 30 dicembre 1970)

Oggetto: Denuncia delle giornate di lavoro prestate dai « compartecipanti individuali » nel corso del . . . . . . trimestre dell'anno solare . . . . . .

Al Servizio per i contributi agricoli unificati

Ufficio Provinciale di . . . .

AZIENDA AGRICOLA . . . . sita nel Comune di . . . .
(denominazione dell'azienda)

e condotta dalla DITTA . . . . domiciliata
(cognome e nome del titolare) (data e luogo di nascita)

nel Comune di . . . . via . . . . n. . . . . .

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 19 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito in legge 11 marzo 1970, n. 83, il sottoscritto datore di lavoro dichiara che nel corso del . . . . . . trimestre dell'anno solare . . . . i sottoelencati « compartecipanti individuali » hanno prestato la propria attività, nell'azienda agricola sopra indicata, per il numero di giornate a fianco di ciascuno indicato:

N.	COGNOME E NOME DEL COMPARTECIPANTE	Data di nascita / Comune di nascita	Comune di residenza	Superficie del terreno concesso in compartecipazione		N. gg. di lavoro prestate		
				Ettari	Colture	Uomini	Donne	Ragazzi (1)
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								

Mod. Acc. 1/C.I.

Da compilare a cura dell'Ufficio ricevente

RICEVUTA

Il datore di lavoro sig. . . . . ha presentato in data odierna la denuncia delle giornate di lavoro prestate dai « compartecipanti individuali », nel corso del . . . . trimestre dell'anno solare . . . ., presso l'azienda agricola denominata
sita nel Comune di . . . . e condotta dalla DITTA . . . .
domiciliata nel Comune di . . . . via . . . . n.

Data, ...

timbro dell'Ufficio ricevente

(firma del funzionario che ha ricevuto la dichiarazione)

Mod. Acc. 1/C.I.

N.	COGNOME E NOME DEL COMPARTECIPANTE	Data di nascita / Comune di nascita	Comune di residenza	Superficie del terreno concesso in compartecipazione		N. gg. di lavoro prestate		
				Ettari	Colture	Uomini	Donne	Ragazzi (1)
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
			TOTALI . . .					

Firma del datore di lavoro

Data, ... (2)

domiciliato nel Comune di

via . . . . n. . . . .

(1) Maschi e femmine di età compresa fra i 14 ed i 18 anni.
(2) Nel caso in cui il firmatario non sia il datore di lavoro, deve indicare a quale titolo sottoscrive la dichiarazione.

AVVERTENZA

Legge 18 dicembre 1964, n. 1412, art. 3 prorogato dall'art. 19 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7: « Chiunque, al fine di procurare a se o ad altri indebito vantaggio, ometta di presentare le denunce di cui all'articolo precedente o le presenti reticenti od infedeli, è punito, salvo che il fatto non costituisca reato più grave, con l'ammenda da L. 10.000 a L. 50.000.

Se dai fatti previsti dal precedente comma è derivata la mancata od una minore imposizione dei contributi, il datore di lavoro od il concedente sono, altresì, tenuti al pagamento, oltre che dei contributi evasi, di una somma aggiuntiva pari all'ammontare dei contributi medesimi ». . . . (*Omissis*). . . .

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
DONAT-CATTIN

DA PRESENTARE ALL'UFFICIO PROVINCIALE C.A.U. OD AL COLLOCATORE COMUNALE ENTRO 30 GIORNI DALLA DATA DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO DI COMPARTECIPAZIONE FAMILIARE O DI PICCOLA COLONIA

Mod. Acc. 1/C.F. - P.C.

(Approvato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale con decreto del 30 dicembre 1970)

Oggetto: Denuncia dei « compartecipanti familiari » e/o dei « piccoli coloni » (1) assunti nell'anno . . . . .

Al Servizio per i contributi agricoli unificati

Ufficio Provinciale di . . . .

AZIENDA AGRICOLA . . . . sita nel Comune di . . . .
(denominazione dell'azienda)

e condotta dalla DITTA . . . . domiciliata
(cognome e nome del titolare) (data e luogo di nascita)

nel Comune di . . . . via . . . . n. . . . . .

Ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 7 e 19 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito in legge 11 marzo 1970, n. 83, il sottoscritto dichiara di avere concesso a « compartecipazione familiare » e/o a « piccola colonia » (1) ai sottoelencati lavoratori agricoli, per l'anno . . . . . . le superfici di terreno a fianco di ciascuno indicate:

N.	COGNOME E NOME DEI CONCESSIONARI E DEI RISPETTIVI FAMILIARI ADDETTI ALLA COLTIVAZIONE DEI TERRENI	Grado di parentela	Data di nascita / Comune di nascita / Comune di residenza	SUPERFICIE		BESTIAME		Data di inizio del rapporto
				Ettari	Colture	Specie	N. capi	
						equini		
						bovini		
						ovini		
						suini		
						equini		
						bovini		
						ovini		
						suini		

Avvertenza: Le eventuali cessazioni di rapporto di lavoro nel corso dell'anno dovranno essere denunciate entro 90 giorni dalla data dell'evento (art. 4 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1954).

Da compilare a cura dell'Ufficio ricevente

Mod. Acc. 1/C.F. - P.C.

RICEVUTA

Il sig. . . . . ha presentato in data odierna la denuncia nominativa dei « compartecipanti familiari » e/o dei « piccoli coloni » che nell'anno . . . . prestano la propria attività presso l'azienda agricola denominata . . . . sita nel Comune di . . . . e condotta dalla DITTA . . . . domiciliata nel Comune di . . . . via . . . . n. . . . . .

Data, ...

timbro dell'Ufficio ricevente

(firma del funzionario che ha ricevuto la dichiarazione)

Mod. Acc. 1/C.F. - P.C.

N.	COGNOME E NOME DEI CONCESSIONARI E DEI RISPETTIVI FAMILIARI ADDETTI ALLA COLTIVAZIONE DEI TERRENI	Grado di parentela	Data di nascita / Comune di nascita / Comune di residenza	SUPERFICIE		BESTIAME		Data di inizio del rapporto
				Ettari	Colture	Specie	N. capi	
						equini		
						bovini		
						ovini		
						suini		
						equini		
						bovini		
						ovini		
						suini		

Firma del concedente

Data, ... (2)

domiciliato nel Comune di

via . . . . n. . . . .

Note: (1) Ai fini previdenziali ed assistenziali è considerata « piccola colonia » la colonia parziaria di un terreno per la cui coltivazione occorrono meno di 120 giornate annue di lavoro.
(2) Il firmatario, nel caso non sia il concedente, deve indicare a quale titolo sottoscrive la dichiarazione.

AVVERTENZA

Legge 18 dicembre 1964, n. 1412, art. 3 prorogato dall'art. 19 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7: « Chiunque, al fine di procurare a sè o ad altri indebito vantaggio, ometta di presentare le denunce di cui all'articolo precedente o le presenti reticenti od infedeli, è punito, salvo che il fatto non costituisca reato più grave, con l'ammenda da L. 10.000 a L. 50.000.

Se dai fatti previsti dal precedente comma è derivata la mancata od una minore imposizione dei contributi, il datore di lavoro od il concedente sono, altresì, tenuti al pagamento, oltre che dei contributi evasi, di una somma aggiuntiva pari all'ammontare dei contributi medesimi ». . . . (*Omissis*). . . .

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
DONAT-CATTIN

DA PRESENTARE ALL'UFFICIO PROVINCIALE C.A.U. OD AL COLLOCATORE COMUNALE ENTRO 30 GIORNI DALL'INIZIO DI CIASCUN ANNO AGRARIO O DALLA DATA DI INIZIO DEL RAPPORTO

Mod. Acc. 1/C.M. - a.m.
(Approvato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale con decreto del 30 dicembre 1970)

Oggetto: Denuncia dei « mezzadri » e dei « coloni parziari » ai fini dell'Assicurazione Malattie - TBC (1) per l'anno agrario 19 . . . . 19 . . . .

Al Servizio per i contributi agricoli unificati

Ufficio Provinciale di . . . .

AZIENDA AGRICOLA . . . . sita nel Comune di . . . .
(denominazione dell'azienda)
e condotta dalla DITTA : . . . . domiciliata
(cognome e nome del titolare) (data e luogo di nascita)
nel Comune di . . . . via . . . . n. . . . . . .

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 19 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito in legge 11 marzo 1970, n. 83, il sottoscritto dichiara di avere concesso a « mezzadria » e/o « colonia parziaria », alle sottoelencate famiglie coloniche, le superfici di terreno ed il bestiame a fianco di ciascuna indicati, per l'anno agrario 19 . . ./19 . . .

COGNOME E NOME DEI CONCESSIONARI E DEI RISPETTIVI FAMILIARI ADDETTI ALLA COLTIVAZIONE DEI TERRENI	Grado di parentela	Data di nascita / Comune di nascita	SUPERFICIE		BESTIAME		Data di inizio del rapporto
			Ettari	Colture	Specie	N. capi	
. . . . (2)							
					equini		
					bovini		
					ovini		
					suini		
. . . . (2)							
					equini		
					bovini		
					ovini		
					suini		

Mod. Acc. 1/C.M. - a.m.

Da compilare a cura dell'Ufficio ricevente

RICEVUTA

Il sig . . . . ha presentato in data odierna la denuncia dei « mezzadri » e/o dei « coloni parziari », ai fini dell'Assicurazione malattie - T.B.C., che nell'anno agrario 19 . . . 19 . . . prestano la loro attività nell'azienda agricola denominata . . . . sita nel Comune di . . . . e condotta dalla DITTA . . . . domiciliata nel Comune di . . . . via . . . . n. . . . . . .

Data, ...

timbro dell'Ufficio ricevente

(firma del funzionario che ha ricevuto la dichiarazione)

Mod. Acc. 1/C.M. - a.m.

COGNOME E NOME DEI CONCESSIONARI E DEI RISPETTIVI FAMILIARI ADDETTI ALLA COLTIVAZIONE DEI TERRENI	Grado di parentela	Data di nascita / Comune di nascita	SUPERFICIE		BESTIAME		Data di inizio del rapporto
			Ettari	Colture	Specie	N. capi	
.... (2)							
		....					
		....			equini		
		....			bovini		
		....			ovini		
		....			suini		
.... (2)							
		....					
		....			equini		
		....			bovini		
		....			ovini		
		....			suini		
.... (2)							
		....					
		....			equini		
		....			bovini		
		....			ovini		
		....			suini		

Firma del concedente

Data, ... (3)

domiciliato nel Comune di

via .... n. ....

(1) Ai fini dell'Assicurazione per l'invalidità e la vecchiaia deve essere compilata una distinta denuncia su apposito modulo.
(2) Indicare l'eventuale denominazione del podere.
(3) Il firmatario, qualora non sia il concedente, deve indicare a quale titolo sottoscrive la dichiarazione.

AVVERTENZA

Legge 18 dicembre 1964, n. 1412, art. 3 prorogato dall'art. 19 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7: « Chiunque, al fine di procurare a se o ad altri indebito vantaggio, ometta di presentare le denunce di cui all'articolo precedente o le presenti reticenti od infedeli, è punito, salvo che il fatto non costituisca reato più grave, con l'ammenda da L. 10.000 a L. 50.000.

Se dai fatti previsti dal precedente comma è derivata la mancata od una minore imposizione dei contributi, il datore di lavoro od il concedente sono, altresì, tenuti al pagamento, oltre che dei contributi evasi, di una somma aggiuntiva pari all'ammontare dei contributi medesimi ». . . . (*Omissis*). . . .

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
DONAT-CATTIN

DA PRESENTARE ALL'UFFICIO PROVINCIALE C.A.U. OD AL COLLOCATORE COMUNALE ENTRO 30 GIORNI DALL'INIZIO DI CIASCUN ANNO SOLARE O DALLA DATA DI INIZIO DEL RAPPORTO

Mod. Acc. 1/S.F.
(Approvato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale con decreto del 30 dicembre 1970)

Oggetto: Denuncia dei « salariati fissi » alle dipendenze nell'anno solare . . . .

Al Servizio per i contributi agricoli unificati
Ufficio Provinciale di . . . .

AZIENDA AGRICOLA . . . . sita nel Comune di . . . .
(denominazione dell'azienda)

e condotta dalla DITTA . . . . domiciliata
(cognome e nome del titolare) (data e luogo di nascita)

nel Comune di . . . . via . . . . n. . . . . . .

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 19 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito in legge 11 marzo 1970, n. 83, il sottoscritto datore di lavoro dichiara che nell'anno solare . . . . ha alle proprie dipendenze, presso l'azienda agricola sopra indicata, i sottoelencati « salariati fissi »:

N.	COGNOME E NOME DEL SALARIATO FISSO	Sesso	Data di nascita / Comune di nascita	Comune di residenza	Salariati fissi a contratto annuo	Salariati fissi con contratto inferiore all'anno	
					Data di inizio del rapporto	Data di inizio del rapporto	Data di scadenza del rapporto
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							

Avvertenza: **Le eventuali cessazioni di rapporto di lavoro nel corso dell'anno dovranno essere denunciate entro 90 giorni dalla data dell'evento (art. 4 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1954).**

Mod. Acc. 1/S.F.

Da compilare a cura dell'Ufficio ricevente

RICEVUTA

Il datore di lavoro sig. . . . . ha presentato in data odierna la denuncia dei « salariati fissi » assunti nell'anno solare . . . . presso l'azienda agricola denominata sita nel Comune di
e condotta dalla DITTA . . . . domiciliata
nel Comune di . . . . via . . . . n. . . . . . .

Data, ...

timbro dell'Ufficio ricevente

(firma del funzionario che ha ricevuto la dichiarazione)

Mod. Acc. 1/S.F.

N.	COGNOME E NOME DEL SALARIATO FISSO	Sesso	Data di nascita / Comune di nascita	Comune di residenza	Salariati fissi a contratto annuo	Salariati fissi con contratto inferiore all'anno	
					Data di inizio del rapporto	Data di inizio del rapporto	Data di scadenza del rapporto
9							
10							
11							
12							
13							
14							

Il sottoscritto dichiara altresì, ai sensi dell'art. 7 della legge 12 marzo 1968, n. 334, prorogato dall'art. 19 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, che l'ordinamento colturale dell'azienda è il seguente:

SUPERFICIE				BESTIAME	
Colture	Ettari	Cólture	Ettari	Specie	N. capi
				equini	
				bovini	
				ovini	
				suini	
		TOTALE . . .			

Firma del datore di lavoro

Data, ...

. . . . (1)

domiciliato nel Comune di

via . . . . n. . . . . . .

(1) *a*) Il firmatario, nel caso non sia il datore di lavoro, deve indicare a quale titolo sottoscrive la dichiarazione.
b) Nel caso in cui il datore di lavoro sia « mezzadro » o « colono parziario » deve indicare tale qualifica.

AVVERTENZA

Legge 18 dicembre 1964, n. 1412, art. 3 prorogato dall'art. 19 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n 7: « Chiunque, al fine di procurare a sè o ad altri indebito vantaggio, ometta di presentare le denunce di cui all'articolo precedente o le presenti reticenti od infedeli, è punito, salvo che il fatto non costituisca reato più grave, con l'ammenda da L. 10.000 a L. 50.000.

Se dai fatti previsti dal precedente comma è derivata la mancata od una minore imposizione dei contributi, il datore di lavoro od il concedente sono, altresì, tenuti al pagamento, oltre che dei contributi evasi, di una somma aggiuntiva pari all'ammontare dei contributi medesimi ». . . . (*Omissis*). . . .

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
DONAT-CATTIN

(1850)

DECRETO MINISTERIALE 20 gennaio 1971.

Classificazione tra le statali di una strada in provincia di Campobasso.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Visto il decreto ministeriale 27 marzo 1959, registrato alla Corte dei conti il 23 giugno 1959 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 181 del 30 luglio 1959, con il quale, ai sensi e per gli effetti della citata legge n. 126, è stato approvato il piano generale delle strade aventi i requisiti per poter essere classificate statali;

Ritenuto che al numero 342 di detto piano è prevista la strada: « innesto strada statale n. 27 presso Cantalupo-Torella del Sannio-innesto strada statale n. 87 presso Campobasso », dell'estesa di km. 52 + 700;

Considerata l'opportunità di includere detta arteria nella rete delle strade statali;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti della legge 12 febbraio 1958, n. 126, la strada: « innesto strada statale n. 17 presso Cantalupo-Torella del Sannio-innesto strada statale n. 87 presso Campobasso » è classificata statale con la seguente denominazione:

Strada statale n. 618 « Molesana ».

Il presente decreto, registrato alla Corte dei conti, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ed avrà effetto nei riguardi della strada in parola e delle relative pertinenze in conformità del disposto di cui all'art. 13 della citata legge n. 126.

Roma, addì 20 gennaio 1971

Il Ministro: LAURICELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 febbraio 1971
Registro n. 4 Lavori pubblici, foglio n. 315

(2530)

DECRETO MINISTERIALE 8 febbraio 1971.

Tabella dei valori medi di impiego di mano d'opera per singola coltura e per ciascun capo di bestiame per la provincia di La Spezia.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 7, comma terzo e quarto del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modifiche, nella legge 11 marzo 1970, n. 83, concernente l'accertamento ai fini previdenziali e contributivi delle giornate di lavoro prestate dai compartecipanti familiari, piccoli coloni e coltivatori diretti di cui all'art. 8 della legge 12 marzo 1968, n. 334;

Vista la deliberazione della commissione provinciale della mano d'opera agricola di cui all'art. 4 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modifiche, nella legge 11 marzo 1970, n. 83;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Decreta:

E' approvata la deliberazione in data 27 ottobre 1970 della commissione provinciale per la mano d'opera agricola di La Spezia con la quale sono stati stabiliti, ai sensi dell'art. 7 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modifiche, nella legge 11 marzo 1970, n. 83, i valori medi di impiego di mano d'opera per singola coltura e per ciascun capo di bestiame, riportati nella allegata tabella.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 febbraio 1971

Il Ministro: DONAT-CATTIN

Tabella dei valori medi di impiego di mano d'opera per singola coltura e per ciascun capo di bestiame stabiliti ai sensi dell'art. 7 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, per la provincia di La Spezia.

COLTURE	Giornate annue per ettaro		
	1ª zona alto e medio Vara	2ª zona collina litoranea	3ª zona collina litoranea di La Spezia
Colture in serra:			
Garofani	2000	2000	2000
Rose	900	900	900
Piante ornamentali	1500	1500	1500
Ortaggi	700	700	700
Colture altamente specializzate a pieno campo:			
Fiori da mezzetteria e bulbose	350	350	350
Colture specializzate a pieno campo:			
Ortaggi in coltura asciutta	250	250	200
Orto irriguo	500	500	500
Orto frutteto	350	350	350
Frutteto	200	250	150
Vigneto puro	220	350	150
Oliveto	110	130	100
Oliveto-vigneto	150	170	120
Colture ordinarie e boschive:			
Seminativo semplice	55	60	45
Seminativo arborato	75	80	65
Seminativo semplice irriguo	70	80	70
Seminativo arborato irriguo	140	150	110
Prato naturale	20	20	15
Pascolo	5	5	5
Bosco	15	15	15
Castagneto	20	20	20

BESTIAME	Giornate annue per capo		
Allevamenti:			
Bovini:			
razionale	5	5	5
tradizionale	20	20	20
Equini:			
tradizionale	20	20	20
Suini:			
razionale	0,5	0,5	0,5
tradizionale	6	6	6
Ovini:			
tradizionale	3	3	3
Animali da cortile:			
razionale (ogni 100 capi)	10	10	10

N. B.

1ª *Zona* - Comuni di: Beverino, Bolano, Borghetto Vara, Brugnato, Calice al Cornoviglio, Carro, Carrodano, Follo, Maissana, Pignane, Riccò del Golfo, Rocchetta Vara, Sesta Godano, Varese Ligure, Zignago.

2ª *Zona* - Comuni di: Bonassola, Deiva Marina, Framura, Levanto, Monterosso al Mare, Portovenere, Riomaggiore, Vernazza.

3ª *Zona* - Comuni di: Ameglia, Arcola, Castelnuovo Magra, La Spezia, Lerici, Ortonovo, S. Stefano Magra, Sarzana, Vezzano Ligure.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
DONAT-CATTIN

(2051)

DECRETO MINISTERIALE 8 febbraio 1971.

Tabella dei valori medi di impiego di mano d'opera per singola coltura e per ciascun capo di bestiame per la provincia di Siena.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 7, comma terzo e quarto del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modifiche, nella legge 11 marzo 1970, n. 83, concernente l'accertamento ai fini previdenziali e contributivi delle giornate di lavoro prestate dai compartecipanti familiari, piccoli coloni e coltivatori diretti di cui all'art. 8 della legge 12 marzo 1968, n. 334;

Vista la deliberazione della commissione provinciale della mano d'opera agricola di cui all'art. 4 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modifiche, nella legge 11 marzo 1970, n. 83;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Decreta:

E' approvata la deliberazione in data 24 luglio e 28 agosto 1970 della commissione provinciale per la mano d'opera agricola di Siena con la quale sono stati stabiliti, ai sensi dell'art. 7 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modifiche, nella legge 11 marzo 1970, n. 83, i valori medi di impiego di mano d'opera per singola coltura e per ciascun capo di bestiame, riportati nella allegata tabella.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 febbraio 1971

Il Ministro: DONAT-CATTIN

Tabella dei valori medi di impiego di mano d'opera per singola coltura e per ciascun capo di bestiame stabiliti ai sensi dell'art. 7 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, per la provincia di Siena.

Colture:	
Seminativo semplice	27 giornate per ettaro
Viti	40 giornate ogni 1000
Olivi	38 giornate ogni 100
Castagneto	20 giornate per ettaro
Bestiame:	
Bovini	25 giornate per capo
Suini	17 Id.
Ovini	5 Id.
Equini	25 Id.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
DONAT-CATTIN

(2048)

DECRETO MINISTERIALE 9 febbraio 1971.

Modifica dello statuto del Monte di credito su pegno di Lucca, di 1ª categoria, con sede in Lucca.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visti il regio decreto 25 aprile 1929, n. 967, ed il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto del Monte di credito su pegno di Lucca, di 1ª categoria, con sede in Lucca, approvato con decreto ministeriale in data 9 luglio 1969;

Vista la delibera assunta dal consiglio di amministrazione del predetto Monte in data 20 novembre 1970;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Sulla proposta del Governatore della Banca d'Italia;

Decreta:

E' approvata la modifica dell'art. 18, comma quarto, dello statuto del Monte di credito su pegno di Lucca, di 1ª categoria, con sede in Lucca, in conformità al seguente testo:

« I sindaci durano in carica per la durata prevista dalle disposizioni di legge in materia e sono rieleggibili o confermabili. Essi debbono intervenire alle adunanze del consiglio di amministrazione e possono assistere alle adunanze del comitato e della commissione di sconto ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 febbraio 1971

Il Ministro: FERRARI AGGRADI

(2016)

DECRETO MINISTERIALE 10 febbraio 1971

Retribuzioni medie mensili, ai fini contributivi, per il personale dipendente dalle aziende alberghiere di Milano e provincia.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 35, primo comma, del testo unico delle norme sugli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, concernente la possibilità di determinare appositi salari medi, per particolari categorie di lavoratori, ai fini del calcolo dei contributi dovuti per gli assegni familiari;

Visto l'art. 5 del decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, sulla validità dei salari medi convenzionali per la determinazione della retribuzione imponibile ai fini contributivi;

Visti gli articoli 2, sub. 6, ultimo comma, e 17, primo comma, della legge 4 aprile 1952, n. 218, circa la possibilità di stabilire, per determinate categorie, apposite tabelle di retribuzioni medie agli effetti del calcolo dei contributi dovuti per le assicurazioni invalidità, vecchiaia e superstiti, tubercolosi e disoccupazione involontaria;

Visto l'art. 1, primo comma, del decreto legislativo luogotenenziale 19 aprile 1946, n. 238, modificato dal-

l'art. 8 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 gennaio 1947, n. 14, sulla estensione delle disposizioni contenute nel decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, ai fini del calcolo dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;

Visto l'art. 1, secondo comma, della legge 19 febbraio 1951, n. 74, che estende le norme contenute nel decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, sulla determinazione degli elementi della retribuzione da considerarsi ai fini del calcolo dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie;

Visto l'art. 10, primo comma, lettere *b*) e *c*) della legge 14 febbraio 1963, n. 60, concernente la determinazione del contributo dovuto alla gestione case per lavoratori;

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, portante le norme di attuazione e di coordinamento della legge 4 aprile 1952, n. 218;

Sentito il comitato speciale per gli assegni familiari;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Art. 1.

Agli effetti della commisurazione dei contributi dovuti all'Istituto nazionale della previdenza sociale, all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, nonchè all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie ed alla gestione case per lavoratori, le retribuzioni medie per il personale non impiegatizio retribuito in misura non fissa dipendente da aziende alberghiere, pensioni e locande di Milano e provincia, sono determinate nelle misure stabilite dalla tabella allegata al presente decreto.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, con effetto dalla data del 1° marzo 1970 e fino a tutto il 30 settembre 1970.

Roma, addì 10 febbraio 1971

Il Ministro: DONAT-CATTIN

Salari medi convenzionali per il personale intermedio e salariato dipendente dalle aziende alberghiere di Milano e provincia

CATEGORIE DEL PERSONALE	Categorie degli Alberghi				
	Lusso	Prima	Seconda	Terza-Quarta	Alberghi 3ª 4ª Pensione-Locande fino a 45 letti
Intermedi					
Personale maschile e femminile equiparato:					
Capo cuoco .	159.000	140.000	—	—	—
Rimanente personale intermedio .	116.000	115.000	111.000	—	—
Personale femminile n/ equiparato	101.000	100.000	95.000	—	—
Salariati 1ª categoria					
Personale maschile e femminile equiparato . . . / Cuoco unico albergo di lusso e I	152.500	134.000	—	—	—
Rimanente personale maschile	112.000	111.000	107.000	—	—
Personale femminile n/ equiparato	97.500	96.400	90.300	—	—
Salariati 2ª categoria					
Personale maschile e femminile equiparato	96.400	95.000	94.000	82.300	—
Personale femminile n/ equiparato	95.000	94.000	80.000	71.000	—
Salariati 3ª categoria					
Personale maschile e femminile equiparato:					
superiore 18 anni	94.500	94.000	83.000	80.500	73.000
inferiore 18 anni	68.000	67.000	66.000	60.000	—
Personale femminile n/ equiparato	81.000	80.500	73.000	69.500	67.000

Le retribuzioni sopra indicate si intendono per tutte le qualifiche e categorie e comprensive di ogni elemento di retribuzione e, pertanto, anche della gratifica natalizia, della quattordicesima mensilità, del valore vitto ed alloggio, dei compensi per lavoro straordinario, per festività, ecc. Per le aziende ubicate nei comuni di Monza, Sesto San Giovanni, Lodi, Legnano, Abbiategrasso, Magenta e Seregno, le retribuzioni medie di cui alla presente tabella si intendono ridotte del 5 %, per i rimanenti Comuni si intendono ridotte del 12 %.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
DONAT-CATTIN

(2075)

DECRETO MINISTERIALE 10 febbraio 1971.

Ricostituzione della commissione provinciale per la previdenza degli impiegati dell'industria di Foggia.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 14 del contratto collettivo per il regolamento di previdenza degli impiegati dell'industria, stipulato il 31 luglio 1938;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 2 novembre 1944, n. 340 e le successive disposizioni modificative;

Viste le note n. 23738 del 25 agosto 1970 e n. 25824 del 22 settembre 1970 con le quali l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Foggia ha rappresentato la necessità di ricostituire la commissione provinciale per la previdenza degli impiegati dell'industria e comunica, a tal fine, i nominativi designati dalle locali organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

La commissione provinciale per la previdenza degli impiegati dell'industria di Foggia è ricostituita come segue:

Buonomo rag. Alessandro, Maccione Giovanni e Pici Guido in rappresentanza degli impiegati dell'industria;

Frigerio Luigi, Marseglia dott. Francesco Saverio e Romeo Giuseppe, in rappresentanza degli industriali.

Roma, addì 10 febbraio 1971

Il Ministro: DONAT CATTIN

(2140)

DECRETO MINISTERIALE 6 marzo 1971.

Versamento del contributo del tre per cento dovuto all'Istituto nazionale delle assicurazioni - Gestione autonoma del « Fondo di garanzia per le vittime della strada », per l'anno 1971, dalle imprese autorizzate all'esercizio delle assicurazioni della responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO
E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, sulla assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti;

Visto il regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973;

Considerato che, ai sensi dell'art. 31 della predetta legge e dell'art. 66 del regolamento di esecuzione, occorre determinare per l'anno 1971, per la prima applicazione, l'ammontare del contributo del tre per cento dovuto all'Istituto nazionale delle assicurazioni - Gestione autonoma del « Fondo di garanzia per le vittime della strada », da ciascuna impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni della responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, sui premi incassati, desunti dal bilancio per l'anno 1969, ultimo approvato;

Decreta:

Art. 1.

L'ammontare del contributo del tre per cento, dovuto per l'anno 1971, all'Istituto nazionale delle assicurazioni - Gestione autonoma del « Fondo di garanzia per le vittime della strada », è stabilito per ciascuna impresa di assicurazione tenuta al relativo versamento come indicato nell'elenco allegato al presente decreto.

Art. 2.

Il versamento dovrà essere effettuato in unica soluzione all'Istituto nazionale delle assicurazioni - Gestione autonoma del « Fondo di garanzia per le vittime della strada », nel termine di novanta giorni da quello di pubblicazione del regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973, corrispondente al 14 marzo 1971; dopo tale data decorreranno, ai sensi dell'art. 44 del regolamento stesso, gli interessi di mora al tasso legale.

Dell'effettuato versamento sarà data comunicazione al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 marzo 1971

Il Ministro: GAVA

ALLEGATO

Elenco delle imprese di assicurazione tenute al versamento del contributo del tre per cento all'Istituto nazionale delle assicurazioni - Gestione autonoma del « Fondo di garanzia per le vittime della strada » e rispettivo ammontare dovuto per l'anno 1971.

Il contributo è stato calcolato sulla base dell'importo dei premi incassati desunti dal bilancio 1969, al netto della detrazione, ai sensi dell'art. 123 del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, dell'aliquota per oneri di gestione stabilita con decreto ministeriale 30 maggio 1970 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 146 del 13 giugno 1970).

SOCIETA	Sede	Ammontare del contributo
1. « L'Abeille Compagnia Italiana » .	Milano	126.821.350
2. « Agricoltura Assicurazioni » . . .	Milano	54.270.015
3. « Alleanza Securitas Esperia » . . .	Roma	86.259.410
4. « Assicuratrice Edile »	Milano	3.207.580
5. « L'Assicuratrice Italiana »	Milano	722.235.265
6. « Le Assicurazioni d'Italia » . . .	Roma	735.193.115
7. « Assicurazioni Generali »	Roma	847.472.975
8. « Ausonia »	Milano	161.380.440
9. « Cassa Generale di Assicurazioni »	Milano	6.152.250
10. « La Cattolica »	Verona	136.405.460
11. « Columbia »	Roma	14.076.110
12. « Comitas »	Genova	7.629.355
13. « Compagnia Centrale di Assicurazioni »	Bologna	32.890.100
14. « Compagnia di Firenze »	Firenze	3.404.950
15. « Compagnia di Milano »	Milano	266.842.750

SOCIETA	Sede	Ammontare del contributo
16. « Compagnia Italiana di Sicurtà »	Roma	70.734.030
17. « Compagnia Latina »	Milano	154.444.390
18. « Compagnia Lombarda di Assicurazione »	Milano	55.099.745
19. « Compagnie Riunite »	Torino	93.042.695
20. « Compagnia Tirrena »	Roma	277.950.260
21. « Compagnia Veneta »	Padova	85.648.315
22. « Cosida »	Napoli	20.469.025
23. « Il Duomo »	Milano	39.519.375
24. « L'Edera »	Roma	9.627.460
25. « F.A.T.A. »	Roma	71.227.785
26. « FI.R.S. Italiana di Assicurazioni »	Palermo	615.645
27. « La Fondiaria Incendio »	Firenze	75.305.290
28. « La Fondiaria Infortuni »	Firenze	148.415.330
29. « Friuli-Venezia Giulia Assicurazioni - La Carnica »	Tolmezzo	6.144.790
30. « Intercontinentale »	Roma	304.295.720
31. « Istituto Italiano di Previdenza »	Milano	52.854.985
32. « Istituto Trentino-Alto Adige »	Trento	28.660.715
33. « Italia Assicurazioni »	Genova	51.953.790
34. « Italiana Incendio e Rischi Diversi »	Milano	23.363.230
35. « L'Italica »	Milano	61.739.355
36. « Lavoro e Sicurtà »	Milano	53.801.575
37. « Levante »	Genova	1.049.165
38. « Liguria »	Genova	1.457.355
39. « Lloyd Adriatico »	Trieste	434.494.080
40. « Lloyd Internazionale »	Roma	106.073.625
41. « Lloyd Italico e L'Ancora »	Genova	82.232.855
42. « MAECI »	Milano	96.073.210
43. « La Minerva »	Roma	15.991.995
44. « Mutua Esercenti Imprese Elettriche »	Milano	112.639.870
45. « La Nationale »	Roma	106.159.990
46. « Norditalia Assicurazioni »	Milano	56.305.065
47. « La Pace »	Milano	81.380.745
48. « La Piemontese »	Torino	15.959.595
49. « La Preservatrice »	Roma	75.498.860
50. « La Previdente »	Milano	107.263.055
51. « Reale Mutua »	Torino	205.855.595
52. « Renana Assicurazioni »	Bologna	42.653.220
53. « Riunione Adriatica di Sicurtà »	Milano	11.647.240
54. « SAI »	Torino	1.437.405.140
55. « S.A.R.A. »	Roma	370.708.470
56. « Savoia »	Milano	84.498.980
57. « S.I.A.R.C.A. »	Milano	29.626.935
58. « S.I.D.A. »	Roma	50.020.970
59. « Società Navale »	Genova	1.846.300
60. « Toro Assicurazioni »	Torino	264.511.510
61. « Unione Subalpina di Assicurazioni »	Torino	80.881.390
62. « Unipol »	Bologna	110.901.010
63. « Val Piave »	Belluno	3.725.995
64. « La Vittoria »	Milano	76.496.025
65. « Winterthur »	Milano	62.972.265
66. « Allianz »	Milano	10.095.825
67. « Alpina »	Genova	5.583.160
68. « Ancienne Mutuelle Accidents »	Milano	11.022.545
69. « Anglo-Elementar »	Milano	38.586.120
70. « Les Assurances Generales de France I.A.R.T. »	Roma	8.066.465
71. « G.A.N. Les Assurances Generales »	Roma	122.389.880
72. « The Century Insurance Company »	Milano	83.205
73. « Commercial Union »	Milano	24.305.140
74. « Danubio »	Roma	27.417.515
75. « La Federale »	Milano	1.491.485
76. « Helvetia »	Milano	5.561.975
77. « La Mannheim »	Roma	6.469.330
78. « Nazionale Svizzera »	Milano	19.376.925
79. « New Hampshire »	Roma	8.611.185
80. « Nordstern »	Milano	19.210.415
81. « The Northern »	Milano	4.370.970
82. « Norwich Union Fire »	Milano	4.007.175
83. « The Prudential »	Milano	6.688.895
84. « Reliance Insurance Company »	Roma	15.706.245
85. « Royale Belge Vie-Accidents »	Roma	1.609.605
86. « The Sea »	Genova	2.912.760
87. « The Seven Provinces »	Genova	12.244.745
88. « Sun »	Genova	15.156.370
89. « La Svizzera »	Genova	21.381.540
90. « L'Union des Assurances de Paris - L'Union I.A.R.D. »	Genova	90.778.170
91. « Zurigo »	Milano	174.203.525
	TOTALE . . .	9.672.816.310

(2654) *Il Ministro*: GAVA

DECRETO MINISTERIALE 8 marzo 1971.

Emissione di buoni ordinari del tesoro al portatore a dodici mesi.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 1 del decreto ministeriale 7 gennaio 1971, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 6 del 9 gennaio 1971, con il quale, tra l'altro, si è stabilito che gli importi dei buoni ordinari del tesoro al portatore con scadenza a dodici mesi da emettere nel periodo dal 1° gennaio 1971 al 30 aprile 1971 saranno determinati con decreti del Ministro per il tesoro da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* entro il 10 del mese in cui si effettua l'emissione;

Decreta:

E' disposta nel mese di marzo 1971 l'emissione di buoni ordinari del tesoro al portatore a dodici mesi da vincolare a riserva ai sensi dell'art. 32, lettera *f*), del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, fino al limite massimo in valore nominale di L. 311.000.000.000.

L'emissione sarà effettuata il giorno 29 marzo 1971.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 marzo 1971

Il Ministro: FERRARI AGGRADI

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *marzo* 1971
Registro n. 10 *Tesoro, foglio n.* 170

(2653)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica del 9 gennaio 1971, registrato alla Corte dei conti il 30 gennaio 1971, registro n. 4, foglio n. 355, su conforme parere del Consiglio di Stato in adunanza generale, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, proposto in data 13 giugno 1969 da Di Stefano Giorgio avverso la sentenza del tribunale di Ragusa 16-20 dicembre 1952, resa fra esso ricorrente e Antoci Giunta Rosario.

(2245)

Decadenze dall'ufficio di notaio

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 29 gennaio 1971, registrato alla Corte dei conti il 20 febbraio 1971, il dott. Saccone Mario, è dichiarato decaduto dall'ufficio di notaio per non avere assunto in tempo utile l'esercizio delle sue funzioni nel comune di Niscemi, distretto notarile di Caltagirone.

(2246)

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 4 febbraio 1971, registrato alla Corte dei conti il 20 febbraio 1971 il notaio Agostino Elefante, è dichiarato decaduto dalla nomina per non avere assunto in tempo utile l'esercizio delle sue funzioni nel comune di Cervino, distretto notarile di Santa Maria Capua Vetere.

(2247)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento, con nomina di commissario liquidatore, della società cooperativa « L.E.S.P.A. - Lavori edili stradali pulizia affini », con sede in Boscoreale.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 8 febbraio 1971, la società cooperativa « L.E.S.P.A. Lavori edili stradali pulizia affini », con sede in Boscoreale (Napoli), costituita per rogito Di Transo in data 26 ottobre 1957, rep. 8672, è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'articolo 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del sig. Marino Del Giudice.

(1903)

Sostituzione del liquidatore della società cooperativa « Costruzioni S.A.C.C. », con sede in Corteolona

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 8 febbraio 1971, l'ing. Angelo Marchesi è stato nominato liquidatore della società cooperativa « Costruzioni S.A.C.C. », con sede in Corteolona (Pavia), costituita per rogito De Lutti in data 15 ottobre 1933, in sostituzione del sig. Libero Marchesi, ai sensi dell'art. 2545 del codice civile.

(1905)

Sostituzione del liquidatore della società cooperativa di produzione e lavoro « La Sprugola », con sede in La Spezia

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 8 febbraio 1971, il rag. Renato Trieste è stato nominato liquidatore della società cooperativa di produzione e lavoro « La Sprugola », con sede in La Spezia, costituita per rogito Merola in data 15 maggio 1949 in sostituzione del sig. Alfredo Bonanni ai sensi dell'art. 2545 del codice civile.

(1906)

Scioglimento della società cooperativa «Miniera Carpinete», con sede in Carpinete di Cavriglia

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 8 febbraio 1971, la società cooperativa « Miniera Carpinete », con sede in Carpinete di Cavriglia (Arezzo), costituita per rogito Aliberti in data 17 agosto 1955, rep. 373, è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del rag. Carlo Ligi.

(1902)

Scioglimento della società cooperativa agricola « Ortofrutticola ed affini », con sede in Vieste

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 8 febbraio 1971, la società cooperativa agricola « Ortofrutticola ed affini », con sede in Vieste (Foggia), costituita per rogito Gargiulo in data 29 aprile 1939, è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore, nella persona del dott. Alfredo Bozzini.

(1904)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione alla cassa scolastica della scuola media statale di Chiarano ad accettare una donazione

Con decreto n. 30190/2/16/29 - Divisione I, in data 12 ottobre 1970, il prefetto della provincia di Treviso ha autorizzato la cassa scolastica della scuola media statale di Chiarano ad accettare la donazione della somma di L. 1.500.000 in titoli per l'istituzione di tre borse di studio da intitolarsi a « Sergio Battistioli ».

(1997)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Viterbo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 26 febbraio 1971, il comune di Viterbo viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 236.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2470)

Autorizzazione al comune di Arezzo ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 26 febbraio 1971, il comune di Arezzo viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 72.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2471)

Autorizzazione al comune di Arborea ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 2 marzo 1971, il comune di Arborea (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 2.342.380, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2472)

Autorizzazione al comune di Ardauli ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 2 marzo 1971, il comune di Ardauli (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 1.552.694, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2473)

Autorizzazione al comune di Armungia ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 2 marzo 1971, il comune di Armungia (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 1.142.835, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2474)

Autorizzazione al comune di Assolo ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 2 marzo 1971, il comune di Assolo (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 548.740, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2475)

Autorizzazione al comune di Asuni ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 2 marzo 1971, il comune di Asuni (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 1.266.604, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2476)

Autorizzazione al comune di Ballao ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 2 marzo 1971, il comune di Ballao (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 2.270.625, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2477)

Autorizzazione al comune di Bologna ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 26 febbraio 1971, il comune di Bologna viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 460.000.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2478)

Autorizzazione al comune di Collinas ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 2 marzo 1971, il comune di Collinas (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 1.175.065, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2479)

Autorizzazione al comune di Nulvi ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 2 marzo 1971, il comune di Nulvi (Sassari) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 2.442.464, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2480)

Autorizzazione al comune di Osilo ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 2 marzo 1971, il comune di Osilo (Sassari) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 2.507.642, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2481)

Autorizzazione al comune di Ozieri ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 2 marzo 1971, il comune di Ozieri (Sassari) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 4.657.276, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2482)

Autorizzazione al comune di Pattada ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 2 marzo 1971, il comune di Pattada (Sassari) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 3.054.736, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2483)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione all'amministrazione degli ospedali riuniti di Parma ad istituire una scuola per tecnici di radiologia medica.

Con decreto n. 300.10.IX.56/4902, in data 14 dicembre 1970, del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, l'amministrazione degli ospedali riuniti di Parma è autorizzata ad istituire una scuola per tecnici di radiologia medica, con sede presso l'ospedale medesimo.

(1966)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Iscrizione del personale dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Trapani alla cassa pensioni per i dipendenti degli enti locali.

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con i Ministri per il tesoro e per il lavoro e la previdenza sociale, n. 10794, in data 7 luglio 1970, è stata approvata, a' termini dell'art. 39 della legge 11 aprile 1955, n. 379, dell'art. 16 della legge 26 luglio 1965, n. 965 e dell'art. 21 della legge 3 maggio 1967, n. 315, la deliberazione in data 15 aprile 1967, n. 66/67, integrata con deliberazione in data 30 ottobre 1968, n. 116, con la quale l'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Trapani ha stabilito di scrivere il proprio personale alla cassa pensioni per i dipendenti degli enti locali (C.P.D.E.L.).

(1973)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Supplemento al calendario ufficiale delle fiere, mostre ed esposizioni del 1971

MANIFESTAZIONI ORGANIZZATE DA ENTI AUTONOMI FIERISTICI

Internazionali specializzate

Bari	Exposport-Levante Fiera internazionale dello sport e del tempo libero	1-9 maggio

Nazionali specializzate

Napoli	Salone dell'ottica, oftalmologia, ingegneria (strumenti), fotografia e cinematografia - II Optica	2-10 ottobre

(1813)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 46

Corso dei cambi del 9 marzo 1971 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA . .	622,37	622,45	622,45	622,43	622,40	622,35	622,75	622,43	622,37	622,65
Dollaro canadese	619,70	620,50	620,50	620,25	619,30	619,70	620,70	620,25	619,70	619,75
Franco svizzero .	144,62	144,73	144,74	144,7550	144,70	144,62	144,74	144,7550	144,62	144,70
Corona danese	83,21	83,22	83,22	83,22	83,30	83,20	83,21	83,22	83,21	83,25
Corona norvegese .	87,22	87,24	87,26	87,25	87,35	87,21	87,24	87,25	87,22	87,25
Corona svedese . .	120,54	120,56	120,55	120,55	120,50	120,54	120,54	120,55	120,54	120,60
Fiorino olandese	173,17	173,20	173,21	173,19	173,20	173,18	173,19	173,19	173,17	173,23
Franco belga .	12,54	12,543	12,5450	12,5420	12,54	12,52	12,542	12,5420	12,54	12,55
Franco francese	112,85	112,88	112,89	112,87	112,90	112,85	112,865	112,87	112,85	112,90
Lira sterlina .	1505,45	1505,75	1505,60	1505,80	1505,50	1505,45	1505,85	1505,80	1505,45	1506,25
Marco germanico .	171,41	171,45	171,50	171,47	171,40	171,40	171,46	171,47	171,41	171,50
Scellino austriaco . .	24,05	24,05	24,06	24,067	24,10	24,05	24,066	24,067	24,05	24,075
Escudo portoghese	21,87	21,85	21,88	21,87	21,90	21,88	21,885	21,87	21,87	21,90
Peseta spagnola	8.94	8,94	8,95	8,9450	8,95	8,94	8,945	8,9450	8,94	8,96

Media dei titoli del 9 marzo 1971

Rendita 5 % 1935 .	90,75
Redimibile 3,50 % 1934 .	99,20
» 3,50 % (Ricostruzione) .	82,90
» 5 % (Ricostruzione) .	94,575
» 5 % (Riforma fondiaria) .	96,275
» 5 % (Città di Trieste) .	95,05
» 5 % (Beni esteri) .	91,275
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	91,40
» 5,50 % » » 1968-83	91,90
» 5,50 % » » 1969-84	91,175
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976 .	97,925
» » » 5,50 % 1976 .	98,575
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977 .	99,40
» » » 5,50 % 1977	99,75
» » » 5,50 % 1978	99,375
» » » 5,50 % 1979	99,95
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1973)	98,425
» 5 % (» 1° aprile 1974)	96,25
» 5 % (» 1° aprile 1975)	94,025
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	93,95
» 5 % (» 1° gennaio 1977) .	94,10
» 5 % (» 1° aprile 1978)	93,975
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979) .	98,95

Il contabile del portafoglio dello Stato: NAPOLITANO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 9 marzo 1971

Dollaro USA	622,44
Dollaro canadese	620,475
Franco svizzero	144,747
Corona danese	83,215
Corona norvegese	87,245
Corona svedese	120,545
Fiorino olandese	173,19
Franco belga	12,542
Franco francese	112,867
Lira sterlina	1505,825
Marco germanico	171,465
Scellino austriaco	24,066
Escudo portoghese	21,877
Peseta spagnola	8,945

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO

Dati sintetici del conto riassuntivo del Tesoro del mese di dicembre 1970 (Suppletivo)

Il conto riassuntivo del Tesoro del mese di dicembre 1970 (Suppletivo) che sarà pubblicato prossimamente in supplemento straordinario conterrà fra l'altro i seguenti dati:

MOVIMENTO GENERALE DI CASSA

		Dal 1° gennaio al 31 dicembre 1970 (Suppletivo)			
		Incassi (in milioni di lire)		Pagamenti (in milioni di lire)	
Fondo di cassa al 31 dicembre 1969			17.380		
Gestione di bilancio					
Entrate tributarie, extra-tributarie e per alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali e rimborso di crediti	competenza	9.911.985			
	residui	705.243			
	Totale		10.617.228		
Accensione di prestiti	competenza	1.452.167			
	residui	4.062			
	Totale		1.456.229		
Spese correnti	competenza			8.721.234	
	residui			1.743.223	
	Totale				10.464.457
Spese in conto capitale	competenza			1.791.350	
	residui			655.939	
	Totale				2.447.289
Rimborso di prestiti	competenza			373.081	
	residui			29.467	
	Totale				402.548
Gestione di Tesoreria					
In conto debiti di Tesoreria:					
Debito fluttuante		6.759.453		5.441.972	
Conti correnti		29.569.851		29.468.950	
Incassi da regolare		5.697.806		5.467.071	
Altre gestioni		12.671.517		12.542.044	
	Totale		54.698.627		52.920.037
In conto crediti di Tesoreria:					
Crediti per operazioni di portafoglio		246.661		245.853	
Pagamenti da regolare		419.300		347.957	
Pagamenti da rimborsare sui c/c rispettivi		2.272.116		2.563.851	
Altri crediti		22.565.952		22.886.358	
	Totale		25.504.029		26.044.019
	Totale complessivo		92.293.493		92.278.350
Fondo di cassa al 31 dicembre 1970 (Suppletivo)			—		15.143
	Totale a pareggio		92.293.493		92.293.493

SITUAZIONE DEL TESORO

	Al 31 dicembre 1970 (Suppletivo) (in milioni di lire)		
Fondo di cassa		15.143	
Crediti di Tesoreria			
Crediti per operazioni di portafoglio	182		
Pagamenti da regolare	161.698		
Pagamenti da rimborsare sui conti correnti rispettivi	863.775		
Altri crediti	1.797.247		
Totale crediti		2.822.902	
In complesso			2.838.045
Debiti di Tesoreria			
Debito fluttuante	4.900.866		
Conti correnti	2.253.201		
Incassi da regolare	4 4.438		
Altre gestioni	597.162		
Totale debiti			8.225.667
Situazione del Tesoro (passività)			5.387.622

L'ispettore generale: C. Marinucci

Il direttore generale del Tesoro: G. Miconi

(2657)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO

Dati sintetici del conto riassuntivo del Tesoro del mese di gennaio 1971

Il conto riassuntivo del Tesoro del mese di gennaio 1971 che sarà pubblicato prossimamente in supplemento straordinario conterrà fra l'altro i seguenti dati:

MOVIMENTO GENERALE DI CASSA

	Dal 1° gennaio al 31 gennaio 1971			
	Incassi (in milioni di lire)		Pagamenti (in milioni di lire)	
Fondo di cassa al 31 dicembre 1970 (Suppletivo)		15.143		
Gestione di bilancio				
Entrate tributarie, extra-tributarie e per alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali e rimborso di crediti — competenza		222.143		
Accensione di prestiti — competenza		88.769		
Spese correnti — competenza				550.229
Spese in conto capitale — competenza				18.486
Rimborso di prestiti — competenza				31
Gestione di Tesoreria				
In conto debiti di Tesoreria:				
Debito fluttuante	261.911		303.214	
Conti correnti	442.221		328.019	
Incassi da regolare	307.445		233.067	
Altre gestioni	1.542.930		313.109	
Totale		2.554.507		1.177.409
In conto crediti di Tesoreria:				
Crediti per operazioni di portafoglio	2		19	
Pagamenti da regolare	9.336		24.656	
Pagamenti da rimborsare sui c/c rispettivi	—		224.706	
Altri crediti	4.311		885.402	
Totale		13.649		1.134.783
Totale complessivo		2.894.211		2.880.938
Fondo di cassa al 31 gennaio 1971		—		13.273
Totale a pareggio		2.894.211		2.894.211

SITUAZIONE DEL TESORO

	Al 31 gennaio 1971 (in milioni di lire)		
Fondo di cassa		13.273	
Crediti di Tesoreria			
Crediti per operazioni di portafoglio	199		
Pagamenti da regolare	177.019		
Pagamenti da rimborsare sui conti correnti rispettivi	1.088.480		
Altri crediti	2.678.338		
Totale crediti		3.944.036	
In complesso			3.957.309
Debiti di Tesoreria			
Debito fluttuante	4.859.563		
Conti correnti	2.367.403		
Incassi da regolare	548.815		
Altre gestioni	1.826.984		
Totale debiti			9.602.765
Situazione del Tesoro (passività)			5.645.456

Circolazione di Stato (metallica e cartacea) al 31 gennaio 1971 L. 231.090 milioni.

L'ispettore generale: C. MARINUCCI

Il direttore generale del Tesoro: G. MICONI

(2658)

BANCA D'ITALIA

CAPITALE SOCIALE INTERAMENTE VERSATO L. 300 000 000

PROVVISORIA **SITUAZIONE AL 31 GENNAIO 1971** PROVVISORIA

ATTIVO

Voce		Importo
Oro in cassa	L.	1.803.800.053.721 —
Cassa	»	73.466.436.547 —
Portafoglio su piazze italiane	»	1.010.236.315.010 —
Effetti ricevuti per l'incasso	»	302.917.339 —
Anticipazioni	»	457.610.662.094 —
Ufficio Italiano dei Cambi - Conto corrente	»	1.820.847.463.763 —
Titoli dello Stato o garantiti dallo Stato	»	3.464.593.122.919 —
Immobili per gli uffici	»	1 —
Debitori diversi	»	872.311.747.702 —
Anticipazioni al Tesoro - Straordinarie	»	339.000.000.000 —
Conto corrente del Tesoro per il servizio di Tesoreria	»	1.808.355.567.432 —
Servizi diversi per conto dello Stato	»	95.272.203.284 —
Spese	»	8.281.606.885 —
	L.	11.754.078.096.697 —
Depositi in titoli e valori diversi	»	11.369.010.531.784 —
	L.	23.123.088.628.481 —
Partite ammortizzate nei passati esercizi	»	1.769.463.816 —
TOTALE GENERALE	L.	23.124.858.092.297 —

PASSIVO

Voce			Importo
Circolazione	L.		6.083.224.319.000 —
Vaglia cambiari, assegni ed altri debiti a vista della Banca	»		55.222.324.555 —
Depositi in conto corrente liberi	»		156.484.634.765 —
Conti correnti vincolati	»		4.314.595.274.889 —
Creditori diversi	»		1. 94.748.162.128 —
Saldo rendite e spese, del precedente esercizio, prima delle scritturazioni di chiusura	»		18.200.410.206 —
Rendite del corrente esercizio	»		9.481.991.330 —
	L.		11.731.957.116.873 —
Capitale sociale	L.	300.000.000 —	
Fondo di riserva ordinario	»	12.214.505.349 —	
Fondo di riserva straordinario	»	9.606.474.475 —	
			22.120.979.824 —
	L.		11.754.078.096.697 —
Depositanti	»		11.369.010.531.784 —
	L.		23.123.088.628.481 —
Partite ammortizzate nei passati esercizi	»		1.769.463.816 —
TOTALE GENERALE	L.		23.124.858.092.297 —

(2659)

Il Governatore CARLI

Il Ragioniere Generale PESCATORE

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Concorso per esami a sei posti di capo ufficio aggiunto nel ruolo della carriera direttiva dei capi ufficio statistica degli uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato, riservato agli assistenti universitari ordinari.

IL DIRETTORE GENERALE DEGLI AFFARI GENERALI

Visto il regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, che approva il testo unico delle leggi sui consigli e uffici provinciali della economia;

Visto il regio decreto 3 settembre 1936, n. 1900, convertito nella legge 3 giugno 1937, n. 1000, che modifica il predetto testo unico;

Visto il decreto-legge 25 gennaio 1937, n. 1203, che approva i ruoli organici del personale degli uffici provinciali dell'economia, considerato personale di Stato;

Visto il regio decreto 6 agosto 1937, n. 1639, concernente lo inquadramento del personale degli uffici provinciali delle corporazioni nei ruoli statali;

Visto il regio decreto 5 aprile 1943, n. 503, che modifica ed integra il sopracitato regio decreto 6 agosto 1937, n. 1639;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, relativo alla ricostituzione delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ed alla istituzione degli uffici provinciali del commercio, dell'industria e dell'artigianato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 gennaio 1964, n. 2, concernente il riordinamento dei ruoli del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, riguardante il testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, concernente le norme di esecuzione del predetto testo unico;

Visto l'art. 15, primo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 482;

Vista la legge 18 marzo 1958, n. 349, contenente norme sullo statuto giuridico ed economico degli assistenti universitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1959, n. 177, concernente l'applicazione dell'art. 7 della sopracitata legge 18 marzo 1958, n. 349, relativo al passaggio degli assistenti universitari ordinari delle università nei ruoli di altre pubbliche amministrazioni;

Ritenuto che, in base alle disponibilità di organico alla data del 30 novembre 1970, nella qualifica iniziale del ruolo della carriera direttiva dei capi ufficio statistica degli uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato può essere bandito un concorso per esami a sei posti di capo ufficio aggiunto (ex coeff. 229), riservato agli assistenti universitari ordinari;

Decreta:

Art. 1.

Posti a concorso

E' indetto un concorso per esami a sei posti di capo ufficio aggiunto (ex coeff. 229) nel ruolo della carriera direttiva dei capi ufficio statistica degli uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato, riservato agli assistenti universitari ordinari di cui alla legge 18 marzo 1958, n. 349.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione

Per l'ammissione al concorso, occorre che gli aspiranti alla data del 31 marzo 1971:

a) siano in possesso di uno dei seguenti titoli di studio: laurea in giurisprudenza; laurea in scienze economiche e commerciali; laurea in scienze politiche; laurea in scienze sociali e politiche; laurea in scienze sociali, politiche ed amministrative; laurea in scienze applicate alla carriera diplomatica consolare; laurea in economia e diritto; laurea in scienze economiche e marittime (sezione armamenti); laurea in scienze coloniali; laurea in scienze statistiche ed attuariali; laurea in scienze sociali;

b) siano nominati assistenti ordinari in seguito a concorso, ai sensi dell'art. 130 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore (regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592), e successive modifiche e del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, modificato e ratificato con legge 24 giugno 1950, n. 465, ed ulteriormente modificato con legge 18 marzo 1958, n. 349;

c) abbiano almeno cinque anni di effettivo e lodevole servizio, quali assistenti di ruolo;

d) siano assistenti ordinari presso le cattedre previste per gli insegnamenti del corso di laurea relativo al titolo di studio richiesto per la partecipazione al presente concorso o presso cattedre dichiarate equivalenti ai sensi dell'art. 1, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1959, n. 177;

e) abbiano l'idoneità fisica all'impiego.

Per l'ammissione al concorso si prescinde dal limite di età.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

L'amministrazione ha la facoltà di sottoporre i vincitori a visita medica di controllo.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto motivato dal Ministro.

Art. 3.

Domanda di ammissione - Termini e modalità

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata, debbono pervenire al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato (Direzione generale degli affari generali - Ispettorato generale del personale - Divisione II (concorsi), via Molise, 2, Roma), non oltre il 31 marzo 1971, tramite l'università o l'istituto di istruzione superiore di appartenenza.

In calce alla domanda deve essere apposta la firma dell'aspirante di proprio pugno che dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui gli aspiranti stessi risiedono. Tale autenticazione può essere sostituita dal visto apposto sulla domanda dal rettore dell'università o istituto presso il quale l'aspirante presta servizio.

Nella domanda di ammissione i candidati debbono dichiarare:

a) il cognome e nome;

b) il luogo e data di nascita;

c) l'indirizzo attuale: i concorrenti hanno l'obbligo di comunicare al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato (Direzione generale degli affari generali - Ispettorato generale del personale - Divisione II (concorsi), via Molise, 2, Roma), gli eventuali cambiamenti del loro recapito.

L'amministrazione non assume alcuna responsabiltà nel caso di irreperibilità dei destinatario;

d) il titolo di studio, indicando l'università o l'istituto che lo ha rilasciato nonchè la data in cui è stato conseguito.

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:

1) copia integrale dello stato matricolare rilasciato dal Ministero della pubblica istruzione il cui primo foglio dovrà essere munito di marche da bollo da L. 500, ed ogni foglio aggiunto di marche da bollo da L. 500. Le marche da bollo dovranno essere debitamente annullate. A tale documento dovrà essere aggiunta un'attestazione dell'amministrazione stessa su carta bollata dalla quale risulti se siano stati o meno sottoposti a procedimento penale o disciplinare;

2) attestato di continuato e lodevole servizio, rilasciato dal rettore, su carta bollata, da cui risulti anche la cattedra presso la quale l'aspirante è assistente ordinario;

3) certificato, su carta bollata, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre.

La data di arrivo della domanda è stabilita dal bollo a data apposto dal Ministero.

Art. 4.

Programma d'esame

L'esame consisterà in un colloquio vertente sulle seguenti materie:

1) diritto privato (civile e commerciale);
2) economia politica;
3) statistica metodologica, demografica ed economica;
4) nozioni di diritto amministrativo;

5) legislazione sugli uffici provinciali industria, commercio e artigianato e sulle camere di commercio, industria e agricoltura;

6) lingua francese.

Art. 5.

Commissione esaminatrice

La commissione esaminatrice del concorso, da nominare con successivo decreto, sarà composta: da un presidente scelto tra i magistrati amministrativi o ordinari con qualifica non inferiore a consigliere di Stato o corrispondente e da altri quattro membri, due dei quali docenti universitari delle materie su cui vertono le prove di esame e due funzionari della carriera direttiva dell'amministrazione con qualifica non inferiore a direttore di divisione.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un impiegato della carriera direttiva dell'amministrazione con qualifica non inferiore a consigliere di seconda classe.

Alla commissione sarà inoltre aggregato, come membro aggiunto, un professore di lingua francese.

Art. 6.

Svolgimento della prova di esame

La prova d'esame avrà luogo in Roma nei giorni che saranno stabiliti con successivo decreto.

Il diario della prova sarà comunicato ai candidati ammessi al concorso almeno venti giorni prima dell'inizio della prova stessa.

Del diario della prova di esame è dato avviso, nello stesso termine, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 7.

Esito della prova di esame

La prova di esame non si intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di sette decimi.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova di esame la commissione giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato.

L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, e affisso nel medesimo giorno nell'albo della amministrazione.

Art. 8.

Graduatoria

La graduatoria del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati e sarà approvata con decreto ministeriale da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Di tale pubblicazione si darà notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

A parità di merito saranno applicate le preferenze di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e dell'art. 1 della legge 27 febbraio 1958, n. 130, nonchè degli articoli 53, 54 e 55 della legge 13 marzo 1958, n. 366 e dell'art. 2 della legge 3 aprile 1958, n. 456.

Art. 9.

Nomina dei vincitori

I vincitori del concorso saranno assunti in qualità di capo ufficio aggiunto (ex coeff. 229) nel ruolo della carriera direttiva dei capi ufficio statistica degli uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con la decorrenza prevista dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1959, n. 177, citato nelle premesse.

I vincitori che nel termine stabilito non assumeranno regolarmente servizio, senza giustificato motivo, decadranno dalla nomina.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 10 dicembre 1970

Il direttore generale: CANTAMAGLIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 febbraio 1971
Registro n. 3, foglio n. 314

(2564)

Concorso per esame a cinque posti di ingegnere, nella carriera direttiva del ruolo tecnico del Corpo delle miniere, riservato agli assistenti universitari ordinari.

IL DIRETTORE GENERALE DEGLI AFFARI GENERALI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, riguardante il testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, riguardante le norme di esecuzione del predetto testo unico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 gennaio 1964, n. 2, concernente il riordinamento dei ruoli del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 18 marzo 1958, n. 349, contenente le norme sullo statuto giuridico ed economico degli assistenti universitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1959, n. 177, concernente l'applicazione dell'art. 7 della citata legge 18 marzo 1958, n. 349, relativo al passaggio degli assistenti universitari ordinari delle università nei ruoli di altre pubbliche amministrazioni;

Ritenuto che, in base alle disponibilità di organico, alla data del 30 novembre 1970, nella qualifica iniziale della carriera direttiva del ruolo tecnico del Corpo delle miniere, può essere bandito un concorso per esame a cinque posti di ingegnere nella carriera direttiva del ruolo tecnico del Corpo delle miniere, riservato agli assistenti universitari ordinari;

Visto l'art. 15, primo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 482;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esame a cinque posti di ingegnere, nella carriera direttiva del ruolo tecnico del Corpo delle miniere, riservato agli assistenti universitari ordinari di cui alla legge 18 marzo 1958, n. 349.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione

Per l'ammissione al concorso occorre che gli aspiranti alla data del 31 marzo 1971:

a) siano in possesso della laurea in ingegneria mineraria o civile o industriale conseguita nella facoltà di ingegneria o istituti superiori equiparati dello Stato.

Non sono ammessi titoli di studio equipollenti;

b) siano nominati assistenti ordinari in seguito a concorso, ai sensi dell'art. 130 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore (regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592), e successive modifiche e del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, modificato e ratificato con legge 24 giugno 1950, n. 465, ed ulteriormente modificato con legge 18 marzo 1958, n. 349;

c) abbiano almeno cinque anni di effettivo e lodevole servizio quali assistenti di ruolo;

d) siano assistenti ordinari presso le cattedre previste per gli insegnamenti del corso di laurea relativo al titolo di studio richiesto per la partecipazione al presente concorso o presso cattedre dichiarate equivalenti ai sensi dell'art. 1, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1959, n. 177;

e) abbiano l'idoneità fisica all'impiego.

Per l'ammissione al concorso si prescinde dal limite di età.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre i vincitori a visita medica di controllo.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto motivato dal Ministro.

Art. 3.

Domanda di ammissione - Termini e modalità

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata, debbono pervenire al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale degli affari generali - Ispettorato generale del personale - Divisione II (concorsi), via Molise, 2, Roma, non oltre il 31 marzo 1971 tramite l'università o l'istituto di istruzione superiore di appartenenza.

In calce alla domanda deve essere apposta la firma dell'aspirante, di proprio pugno, che dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui gli aspiranti stessi risiedono. Tale autenticazione della firma può essere sostituita dal visto apposto sulla domanda dal rettore dell'università o istituto presso il quale l'aspirante presta servizio.

Nella domanda di ammissione gli aspiranti debbono dichiarare:

a) il nome e cognome;

b) il luogo e data di nascita;

c) l'indirizzo attuale; i concorrenti hanno l'obbligo di comunicare al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato (Direzione generale degli affari generali - Ispettorato generale del personale - Divisione II (concorsi), via Molise, 2, Roma) gli eventuali cambiamenti del loro recapito.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario;

d) il titolo di studio, indicando l'università o l'istituto che lo ha rilasciato, nonchè la data in cui è stato conseguito;

e) la lingua estera (di cui all'art. 4 del presente decreto) nella quale intendono sostenere la prova;

f) di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione.

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:

1) copia integrale dello stato matricolare, rilasciata dal Ministero della pubblica istruzione, i cui singoli fogli dovranno essere muniti di marche da bollo da L. 500. Dette marche dovranno essere debitamente annullate. A tale documento dovrà essere aggiunta una attestazione dell'amministrazione stessa su carta bollata dalla quale risulti se i candidati siano stati o meno sottoposti a procedimento penale o disciplinare;

2) attestato di continuato e lodevole servizio, rilasciato dal rettore, su carta bollata, da cui risulti anche la cattedra presso la quale l'aspirante è assistente ordinario;

3) certificato, su carta bollata, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo a data apposto dal Ministero (Gabinetto).

Art. 4.

Programma d'esame

L'esame consisterà in un colloquio vertente sulle seguenti materie:

A) scienza delle costruzioni: elasticità e resistenza dei materiali; sollecitazioni semplici e composte, linea elastica dei solidi ad asse rettilineo; sistemi staticamente indeterminati; travi continue: sistemi reticolari. strutture e collegamenti nelle opere in legno; membrature in cemento armato;

B) meccanica applicata alle macchine, statica, cinematica e dinamica delle macchine; ruote dentate e loro proporzionamento; trasmissione di potenza per funi, cinghie, catene e loro proporzionamento; freni; regolazione del moto periodico e della velocità di regime; misura del lavoro meccanico; elementi costruttivi delle macchine e degli impianti meccanici, macchine di sollevamento e trasporto; macchine idrauliche, motrici ed operatrici; generatori di vapore e macchine a vapore; motori a scoppio ed a combustione interna; compressori e macchine operatrici ad aria compressa;

C) fisica tecnica: la trasmissione del calore, termometria, fondamenti di termodinamica generale ed applicata; cicli teorici di funzionamento delle macchine termiche e delle macchine refrigeranti; produzione, utilizzazione, ricupero e controllo del calore; moto dei fluidi: impianti di riscaldamento, di ventilazione e di condizionamento d'aria; impianti di illuminazione;

D) elettrotecnica: leggi di Ohm, Joule e Kirchoff; ponte di Weatstone, condensatori; energia elettrostatica, magnetismo ed elettromagnetismo; curve di magnetizzazione e di isteresi; potenza dissipata per isteresi; sistemi monofasi e polifase sinusoidali; collegamenti a stella e poligonale; correnti periodiche non sinusoidali; circuiti oscillanti, trasformatori; motori asincroni trifasi; alternatori trifasi; macchina a corrente continua; motori a collettore a corrente alternata; conversione dell'energia elettrica; gruppo moto-generatore; convertitrice; raddrizzatori elettronici e termoionici; accumulatori; strumenti di misura industriali.

Impianti a bassa tensione; linee e cavi. Protezione degli impianti elettrici Apparecchi di manovra;

E) nozioni di legislazione mineraria;

F) nozioni di statistica;

G) nozioni di diritto amministrativo;

H) lingua estera a scelta del candidato tra il francese, l'inglese e il tedesco (traduzione di brani tecnici).

Art. 5.

Commissione esaminatrice

La commissione esaminatrice del concorso, da nominare con successivo decreto, sarà composta: da un presidente scelto tra i magistrati amministrativi e ordinari con qualifica non inferiore a consigliere di Stato o corrispondente e da altri quattro membri, due dei quali docenti universitari delle materie sui cui vertono le prove d'esame e due impiegati delle carriere direttive dell'amministrazione con qualifica non inferiore a direttore di divisione.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un impiegato della carriera direttiva dell'amministrazione con qualifica non inferiore a consigliere di seconda classe.

Alla commissione saranno inoltre aggregati membri aggiunti per gli esami di lingue estere e per materie speciali.

Art. 6.

Svolgimento della prova di esame

La prova di esame avrà luogo in Roma nei giorni che saranno stabiliti con successivo decreto.

Il diario della prova sarà comunicato ai candidati ammessi al concorso almeno venti giorni prima dell'inizio della prova stessa.

Del diario della prova di esame è dato avviso, nello stesso termine, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 7.

Esito della prova di esame

La prova di esame non si intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di sette decimi.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova di esame la commissione giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato.

L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, è affisso nel medesimo giorno nell'albo dell'amministrazione.

Art. 8.

Graduatoria

La graduatoria del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati e sarà approvata con decreto ministeriale da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Di tale pubblicazione si darà notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

A parità di merito saranno applicate le preferenze di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e dell'art. 1 della legge 27 febbraio 1958, n. 130, nonchè degli articoli 53, 54 e 55 della legge 14 marzo 1958, n. 365 e dell'art. 2 della legge 3 aprile 1958, n. 467.

Art. 9.

Nomina dei vincitori

I vincitori del concorso saranno assunti in qualità di ingegnere nella carriera direttiva del ruolo tecnico del Corpo delle miniere (ex coeff. 271), con la decorrenza prevista dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1959, n. 177, citato nelle premesse.

I vincitori che nei termini stabiliti non assumano regolare servizio senza giustificato motivo, decadono dalla nomina.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 10 dicembre 1970

Il direttore generale: CANTAMAGLIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 febbraio 1971
Registro n. 3, foglio n. 278

(2609)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

PROVVEDITORATO REGIONALE ALLE OPERE PUBBLICHE PER IL VENETO

Concorso nazionale per l'ideazione e la realizzazione di opere di abbellimento artistico nel fabbricato destinato a « centro culturale » di Longarone.

Art. 1.

Il provveditorato regionale alle opere pubbliche per il Veneto, con sede in Venezia, bandisce un concorso pubblico tra gli artisti italiani per la esecuzione delle opere d'arte appresso indicate, destinate alla decorazione dell'edificio destinato a centro culturale in Longarone (Belluno).

Descrizione dell'opera: fornitura e posa in opera di una scultura in bronzo o in metallo inossidabile di dimensioni tali da essere contenuta in un cubo d'aria di m. 2,00 di lato da collocare sul terrazzo pergolato del centro culturale, con tema libero ma in rapporto alla destinazione dell'edificio.

Il bozzetto verrà presentato in gesso in scala 1.5.

E' richiesto, inoltre, un particolare a vero nel metallo prescelto di m. 0,40 di altezza.

Nel prezzo sono compresi e compensati i bozzetti nonchè i ponteggi di servizio e l'assistenza muraria per la collocazione in sito dell'opera e per il ripristino delle opere murarie eventualmente manomesse e gli oneri di trasporto.

Art. 2.

Al concorso potranno partecipare gli artisti in possesso della cittadinanza italiana; i vincitori potranno presentare il relativo certificato entro trenta giorni dalla pubblicazione dell'esito del concorso.

Art. 3.

Ogni artista dovrà presentare i bozzetti delle caratteristiche e dimensioni specificate nella descrizione di cui al precedente art. 1.

A corredo dei bozzetti a concorso dovrà essere prodotta una breve relazione esplicativa di carattere tecnico ed artistico, non firmata, ma contrassegnata da un motto.

Ciascun bozzetto dovrà portare la seguente intestazione:

« Concorso per l'esecuzione delle opere d'arte da eseguire nell'edificio sede del centro culturale di Longarone ».

Ogni elaborato dovrà essere contrassegnato con il motto e dovrà essere accompagnato da una offerta chiusa in apposita busta opaca sigillata e controfirmata sui lembi col motto.

La detta offerta dovrà essere redatta su carta da bollo da L. 500 firmata con cognome, nome, data e luogo di nascita nonchè con l'indirizzo del concorrente e dovrà contenere inoltre l'esplicita affermazione che è stata presa esatta cognizione, accettandole pienamente, di tutte le condizioni contenute nello schema di lettera d'impegno allegata al presente bando, ai sensi del successivo art. 8.

In detta dichiarazione si dovrà altresì affermare che il prezzo richiesto viene considerato a tutti gli effetti pienamente remunerativo di tutti gli oneri e condizioni specificate nel presente bando e nella citata lettera di impegno.

Detto prezzo non dovrà comunque superare la somma di L. 2.160.000.

Art. 4.

Gli elaborati dovranno pervenire, a cura, spese e rischio dei concorrenti, al provveditorato regionale alle opere pubbliche per il Veneto entro e non oltre le ore dodici del sessantesimo giorno dalla pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il termine non sarà prorogabile.

I documenti saranno rimessi in busta chiusa e sigillata, a mezzo raccomandata per posta di Stato, mentre i bozzetti dovranno pervenire entro lo stesso termine accuratamente protetti ed imballati.

Gli elaborati che perverranno all'indirizzo suddetto dopo trascorso il termine sopra indicato non saranno presi in esame, ma trattenuti a disposizione degli autori fino a trenta giorni dalla data di chiusura del concorso.

L'Amministrazione dei lavori pubblici non risponderà degli elaborati non ritirati entro il termine indicato.

Art. 5.

Gli elaborati verranno esaminati e giudicati da una commissione che sarà formata secondo le vigenti disposizioni della legge 29 luglio 1949, n. 717, modificata dalla legge 3 marzo 1960, n. 237.

Art. 6.

La commissione giudicatrice procederà alla scelta dell'opera adottando le proprie decisioni con la presenza di almeno sei membri e a maggioranza semplice dei presenti. In caso di parità prevarrà il voto del presidente.

La commissione giudicatrice dichiarerà inappellabilmente vincitore l'elaborato che nella graduatoria di merito risulti al primo posto.

La commissione procederà all'identificazione, mediante apertura della busta sigillata, del solo autore dell'opera dichiarata vincente.

Il giudizio della commissione è insindacabile.

All'artista prescelto verrà corrisposto, con le modalità di pagamento indicate nello schema della lettera di impegno allegata al presente bando, il compenso richiesto per l'esecuzione dell'opera.

Detto importo è compensativo di tutti gli oneri specificati nel presente bando di concorso e nella citata lettera di impegno.

Qualora ad insindacabile giudizio della commissione nessuno dei bozzetti presentati sia ritenuto meritevole di realizzazione, l'amministrazione si riserva la facoltà di provvedere ai sensi di legge.

L'esito del concorso verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 7.

I bozzetti non prescelti rimarranno di proprietà dei rispettivi autori e dovranno essere ritirati entro il termine di trenta giorni dalla pubblicazione dell'esito del concorso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Decorsa detta scadenza, il provveditorato non risponderà degli elaborati non ritirati.

Quello prescelto sarà ritirato a cura e spese del vincitore per lo sviluppo dell'opera ad esso affidata, restando all'amministrazione una documentazione fotografica dell'opera prescelta controfirmata dall'autore.

La documentazione fotografica sarà eseguita a cura e spese del vincitore.

Art. 8.

Al prescelto sarà affidato l'incarico della esecuzione dell'opera sulla base delle condizioni indicate nello schema della lettera di impegno che è allegata al presente bando.

Presso l'I.S.E.S., ufficio regionale per il Friuli-Venezia Giulia-Veneto, con sede in Udine, via Mazzini, potranno essere assunte tutte le informazioni e precisazioni ritenute utili per l'esecuzione dell'opera d'arte.

Art. 9.

La partecipazione al concorso impone l'accettazione incondizionata da parte dei concorrenti di tutte le norme stabilite nel presente bando che verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

ALLEGATO 1

(Lettera di impegno)

Alla commissione giudicatrice per il concorso nazionale per le opere d'arte nel centro culturale di Longarone presso il provveditorato regionale alle opere pubbliche per il Veneto - VENEZIA

OGGETTO: Lettera di impegno dei lavori di esecuzione di opere destinate alla decorazione del nuovo centro culturale di Longarone.

Il sottoscritto si obbliga, con la presente lettera di impegno, ad eseguire l'opera in oggetto in conformità dei bozzetti presentati ed accettati dall'amministrazione per il prezzo di L. . . .

Il sottoscritto si obbliga altresì ad osservare tutte le modalità che durante il corso dei lavori verranno indicate dalla direzione dei lavori ed all'osservanza delle disposizioni dei regolamenti e delle vigenti leggi per l'esecuzione dei lavori per conto dello Stato.

Nel prezzo suddetto si intendono compresi e compensati l'esecuzione vera e propria dell'opera, i materiali, gli operai e le opere provvisionali occorrenti per la sua posa in opera, le assicurazioni degli operai nonchè qualsiasi altro onere necessario per dare completamente ultimati i lavori a perfetta regola d'arte.

Il sottoscritto si impegna di ultimare l'opera nel termine di 90 giorni dalla data della presente che tiene luogo di verbale di consegna ed accetta una penale giornaliera di L. 10.000 (diecimila) per ogni giorno di ritardo.

Dichiara inoltre di accettare le seguenti modalità di pagamento e cioè il 20 % (venti per cento) del prezzo a corpo, al netto delle ritenute del 10,50 % (dieci e centesimi cinquanta per cento), all'avvenuta ultimazione del modello nello studio del sottoscritto.

Il restante 80 % (ottanta per cento) del prezzo a corpo; sempre al netto delle ritenute di cui sopra, sarà pagato ad opera completamente ultimata.

Il pagamento del saldo, corrispondente all'importo delle ritenute di cui sopra, verrà effettuato dopo regolare e definitivo collaudo.

Il sottoscritto si impegna di informare il provveditore alle opere pubbliche per il Veneto con sede in Venezia, dell'esecuzione avvenuta del modello definitivo e ciò perchè lo stesso provveditore, dopo un sopralluogo effettuato di persona od a mezzo di un suo incaricato, possa dare il benestare alla realizzazione dell'opera.

Tutte le spese dipendenti dalla presente lettera di impegno, comprese quelle per posta e copia, sono a carico esclusivo del sottoscritto artista.

L'artista esecutore

(2380)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI BOLOGNA

Graduatoria generale del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Bologna

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2397 in data 27 settembre 1967, con il quale venne bandito pubblico concorso per titoli ed esami a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Bologna alla data del 30 novembre 1966;

Visto il verbale della commissione giudicatrice del concorso, nominata con decreto del veterinario provinciale 20 giugno 1970, n. 1700, nonchè la graduatoria dei concorrenti formulata dalla commissione stessa;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, modificato dall'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Visto il parere del Consiglio di Stato in data 17 settembre 1959, n. 1382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei concorrenti dichiarati idonei nel concorso indicato in premessa, così come è stata formulata dalla commissione giudicatrice:

1. Consolini Narduccio	punti	78,100
2. Bignardi Alessandro	»	76,566
3. Rabbi Augusto	»	72,063
4. Negri Aldo	»	71,834
5. Cappelli Dario	punti	70,780
6. Tarozzi Giuliano	»	70,133
7. Sgarbi Piercarlo	»	67,700
8. Vezzani Luciano	»	55,500
9. Guidi Quirino	»	53,300
10. Vezzani Emore	»	53 —
11. Lazzari Giovanni	»	50 —

Il presente provvedimento è stato emanato tenendo conto dei benefici in materia di assunzioni riservate agli invalidi ed agli altri aventi diritto di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Bologna e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo ufficio, all'albo pretorio della prefettura e all'albo pretorio dei comuni interessati.

Bologna, addì 10 febbraio 1971

Il veterinario provinciale: BUCALO

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto prot. n. 328 in data 10 febbraio 1971, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei nel pubblico concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Bologna alla data del 30 novembre 1966, bandito con decreto n. 2397 in data 27 settembre 1967;

Esaminate le domande dei concorrenti per quanto concerne l'indicazione delle sedi per le quali, secondo l'ordine di preferenza intesero concorrere;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, modificato dall'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Visto il parere del Consiglio di Stato in data 17 settembre 1959, n. 1382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Decreta:

I seguenti candidati sono dichiarati vincitori del concorso in premessa, per la sede a fianco di ciascuno di essi indicata:

1) Consolini Narduccio: Crespellano, condotta unica;
2) Bignardi Alessandro: Castenaso, condotta unica;
3) Rabbi Augusto: San Benedetto Val di Sambro, condotta unica.

Il presente decreto è stato emanato tenendo conto dei benefici in materia di assunzioni riservate agli invalidi ed agli altri aventi diritto di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Bologna e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo ufficio, all'albo pretorio della prefettura e all'albo pretorio dei comuni interessati.

Bologna, addì 10 febbraio 1971

Il veterinario provinciale: BUCALO

(1986)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.